



Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria
Sezione staccata di Reggio Calabria

Apertura anno giudiziario 2023

Relazione sull'attività svolta nell'anno giudiziario 2022



Reggio Calabria, 23 febbraio 2023



Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria

Sezione staccata di Reggio Calabria

Relazione sull'attività svolta nell'anno giudiziario 2022

I

Porgo, anche a nome dei colleghi e del personale di Segreteria, il mio più cordiale saluto a tutte le autorità civili, militari e religiose, ai magistrati, agli esponenti dell'Avvocatura distrettuale dello Stato e degli enti pubblici, del libero Foro e del mondo accademico e agli organi di stampa e di informazione qui presenti.

Un particolare saluto e ringraziamento per la vicinanza sempre manifestata va al Presidente del Tar di Catanzaro, Giancarlo Pennetti.

Un ben ritrovato al Cons. Salvatore Gatto Costantino, che interviene anche a nome del Direttivo dell'Associazione Nazionale dei Magistrati Amministrativi.

La partecipazione di voi tutti a questa cerimonia solenne costituisce motivo di sincera soddisfazione e rinnova il senso di questo momento di analisi e confronto sullo stato della giustizia amministrativa nella provincia reggina.

II

Espongo sinteticamente i dati quantitativi più rilevanti dell'attività giudiziaria svolta nell'anno precedente, rinviando per i dettagli alle tabelle allegate alla relazione scritta, predisposte dal dott. Giuseppe Fragale che ringrazio per il prezioso lavoro svolto.

Nel 2022 al Tar Calabria - sezione di Reggio Calabria - sono pervenuti 651 ricorsi. Si tratta di un numero inferiore di 20 unità rispetto al 2021. Il flusso in ingresso si è mantenuto grossomodo costante nel triennio 2020 - 2022, che, caratterizzato dalla grava emergenza pandemica, ha presentato una lieve flessione rispetto al periodo precedente (circa 100 ricorsi in meno rispetto al 2019). Che si sia trattato di una flessione dovuta all'emergenza sanitaria può ritenersi oggi comprovato dal fatto che, al cessare della stessa, si è registrato un progressivo incremento dei ricorsi in ingresso. Ad esempio, in questo primo mese e mezzo del 2023 sono già stati depositati 90 ricorsi, dato che fa ipotizzare, per l'anno 2023, un sensibile aumento del contenzioso.

Va pure evidenziato che si è ridotto, rispetto al 2021, il numero di ricorsi con domanda cautelare, sia collegiale che monocratica. Sono stati in tutto 274 i ricorsi accompagnati da una domanda cautelare (nel 2021 erano stati 348) e, nell'ambito di questi è stata formulata istanza di intervento cautelare monocratico, ai sensi dell'art. 56 c.p.a., in circa 40 ricorsi, a fronte dei 63 del 2021.

Il tempo medio impiegato dal Tribunale nella definizione della domanda cautelare è stato di soli 27 giorni, computati dalla data di deposito del ricorso: un tempo molto breve, che si attesta al di sotto

della pur soddisfacente media nazionale, che è di 36 giorni. In ossequio alle indicazioni che ho, fin dal mio insediamento, dato a Segreteria e magistrati, la trattazione della domanda cautelare viene, infatti, fissata sempre alla prima camera di consiglio utile decorsi i termini dilatori posti dall'art. 55 c.p.a. e l'ordinanza che definisce il giudizio depositata di norma il giorno appena successivo la camera di consiglio. È un lavoro di squadra impegnativo ma, come le statistiche elaborate in questi ultimi anni documentano, molto produttivo.

Ad oggi, dei 651 nuovi ricorsi pervenuti nel corso del 2022, circa 210 sono già stati esaminati e definiti: si tratta di una percentuale rilevante, pari a circa il 33% del totale, che testimonia l'impegno costante del Tribunale nell'evitare la formazione di arretrato e nel dare una risposta alla domanda di giustizia quanto più possibile celere.

Quest'obiettivo è stato raggiunto nell'anno appena decorso con la redazione, in 43 giudizi, di sentenze c.d. in forma semplificata emesse in esito alla trattazione dell'istanza cautelare, con la fissazione tempestiva dell'udienza di merito in caso di accoglimento della domanda cautelare, con la rapida trattazione dei giudizi contrassegnati da riti accelerati, non solo in caso di appalti ovviamente, ma anche in tutti i ricorsi rientranti nell'ambito applicativo dell'art. 119 c.p.a. e per i pur numerosi giudizi in materia di accesso e avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione.

Ragguardevole il numero totale delle sentenze depositate nel corso del 2022: si è passati da 595 nel 2020, a 638 nel 2021 a 715 pronunce pubblicate nel 2022.

Un innalzamento costante, quindi, della produzione che ha portato a registrare, alla data del 31 dicembre 2022, la pendenza di n. 1.066 ricorsi, di cui solo 51 sono ultraquinquennali. Un numero che considero molto confortante per un Tribunale che al 31 dicembre 2016 aveva pendenti ben 3.799 giudizi e che da molti anni presenta, tra i magistrati, una costante scopertura di organico, che oggi è ancora di due unità.

Il dato che ho riportato, ossia 715 sentenze depositate, comprende le 55 sentenze rese in esito all'udienza straordinaria di smaltimento del 26 maggio 2022, ma non quelle rese in esito all'udienza straordinaria di smaltimento che si è celebrata il 15 dicembre scorso. Nel 2022, infatti, sono state due le udienze di smaltimento richieste ed autorizzate dal Consiglio di Presidenza, alle quali hanno partecipato alcuni dei magistrati della sede e, come per il 2021, anche il Consigliere Roberta Mazzulla proveniente dal Tar del Lazio.

Le due udienze straordinarie si vanno a sommare alle venti udienze pubbliche ordinarie e alle ventuno camere di consiglio celebrate nel 2022, come da calendario. Per il prossimo anno, ad oggi, è stata autorizzata solo un'udienza straordinaria, che si celebrerà nel prossimo mese di maggio. Sono rimaste, infatti, ancora non delibate da parte del Consiglio di Presidenza le richieste afferenti al secondo semestre del 2023 per le sedi non incluse nel PNRR, qual è la sede di Reggio Calabria.

Proseguiremo comunque su questa strada, col massimo impegno, sapendo di poter contare sulla piena e leale collaborazione del foro e potendo adesso contare pure su un Ufficio per il Processo che va

consolidando la sua organizzazione ed esperienza e la cui direzione, con decreto n. 11 del 31 marzo 2022, ho delegato al Consigliere Alberto Romeo, che ringrazio per la disponibilità e per l'impegno. Ovviamente confidiamo anche su una copertura, in occasione dell'imminente completamento della procedura concorsuale a 60 posti di referendario Tar, dei posti di magistrato ancora vacanti.

III

Procedo adesso a illustrare l'attività della Sezione, da un punto di vista qualitativo, accennando alle questioni più significative che sono state trattate nell'anno appena decorso.

Innanzitutto vorrei segnalare la trattazione, in fase cautelare o di merito, di numerose controversie concernenti il mondo accademico.

Dall'impugnazione riguardante l'esclusione di un candidato dall'elezione a Direttore del locale Conservatorio Statale di Musica a quelle avverso procedure valutative per professore di I e II fascia, da ricorsi volti a contestare l'assegnazione di incarichi di vario genere ai plurimi giudizi afferenti alla procedura di elezione del Direttore dell'Accademia delle Belle Arti, a nuovi giudizi, impugnatori e di ottemperanza, per un posto di ricercatore su una procedura indetta nel lontano 2008, che hanno ricevuto molto risalto da parte dei mezzi di informazione.

Non entrerò nel dettaglio delle vicende che ci hanno occupato, alcune peraltro ancora non definitivamente concluse. Sono contenziosi molto

complessi, che denotano un elevato tasso di conflittualità e in cui si percepiscono i limiti di un sindacato giurisdizionale di mera legittimità.

Ciò che però mi preme rappresentare è la ripetuta percezione del fatto che amministrazioni statali, cui è affidato lo sviluppo culturale, umano, etico e scientifico di una collettività, si mostrino restie a recepire il *dictum* giurisdizionale. La forza conformativa del giudicato e la capacità del giudice amministrativo di riconoscere con la sentenza “il bene della vita” finiscono per essere così formule astratte, vuote. Confidiamo in un cambiamento autentico e profondo, ve n'è davvero bisogno per accrescere la fiducia e il rispetto nelle istituzioni.

Nel corso del 2022 la Sezione ha definito dei contenziosi molto rilevanti in materia ambientale.

Tra questi merita di essere segnalato per la sua novità e complessità quello, definito ad ottobre con la sentenza n. 767, riguardante il progetto, approvato nell'agosto 2021, di *revamping* di un impianto di smaltimento di rifiuti sito in località San Leo del Comune di Siderno. Il ricorso, promosso nei confronti della Regione Calabria e della Soprintendenza, dai proprietari di alcune unità immobiliari inserite nel nucleo abitato di San Leo, ha impegnato la Sezione nella risoluzione di molteplici questioni, processuali e procedurali, estremamente tecniche, che potete ritrovare in parte indicate nella massima allegata.

Il richiamo a questo giudizio, così importante per gli interessi della comunità, mi dà inoltre modo di far cenno ad una questione delicata

che ho esposto in una precedente relazione, ossia la questione del riparto interno di competenze tra sede principale e sede staccata.

La causa sul progetto di *revamping* dell'impianto di Siderno era stata, infatti, inizialmente incardinata innanzi al Tar Catanzaro, che in fase cautelare, stante la delicatezza degli opposti interessi e dei tempi di attuazione del progetto, rinviò la trattazione del ricorso, pur a fronte dell'eccezione già formulata dall'Avvocatura dello Stato per la Soprintendenza ai sensi dell'art. 47 c.p.a., all'udienza pubblica del 16 marzo 2022, udienza in cui sarebbe stata trattata analoga causa promossa però dal Comune di Siderno, in cui non era parte la Soprintendenza e in cui l'eccezione *ex art. 47 c.p.a.* non era stata formulata.

Il risultato fu che all'udienza del 16 marzo il Tar di Catanzaro decise la causa promossa dal Comune di Siderno e dichiarò, invece, la propria incompetenza in favore della sezione di Reggio Calabria sulla causa promossa dai privati proprietari.

Il caso mi pare disveli in modo paradigmatico l'ambiguità e la problematicità del meccanismo previsto dall'art. 47 c.p.a., distonico peraltro rispetto alle diverse scelte fatte nel Codice del 2010 in tema di competenza territoriale.

Segnalo che si è appena avviato, su iniziativa del Presidente del Tar Salerno, un progetto di riforma volto a sopprimere l'art. 47, al contempo riconoscendo a tutte le sedi staccate la natura di sezioni autonome. Una riforma a costo zero, che ci si augura possa essere valutata con favore nelle competenti sedi politiche e possa, dunque, concludersi con la sua approvazione.

Nel 2022 la Sezione è stata impegnata a definire un contenzioso cospicuo promosso da stranieri extracomunitari avverso i provvedimenti adottati dall'amministrazione dell'Interno in applicazione della speciale procedura di regolarizzazione dei lavoratori stranieri introdotta dall'art. 103 D.l. n. 34/2020, contenzioso che si è aggiunto alle ordinarie controversie in materia di permesso di soggiorno.

Ai numerosi ricorsi in materia promossi nel 2021, se ne sono aggiunti nell'anno 2022 altri 49. Tutti questi ricorsi sono stati trattati dapprima in sede cautelare. Nel novembre del 2022, anche tenendo conto dell'elevato numero di domande di prelievo che *medio tempore* erano state presentate, si è tenuto un'udienza c.d. tematica, riuscendo così a definirne una buona parte di essi nel merito, ad eccezione di circa 20 ricorsi, in buona parte già fissati per le prossime udienze dell'anno in corso.

Anche in ragione dell'aumento di questa tipologia di contenzioso si è registrato un innalzamento delle domande di ammissione al patrocinio a spese dello Stato: ben 72 istanze sono pervenute solo nel 2022, che vuol dire che nell'11% dei ricorsi presentati nell'anno è stato richiesto il patrocinio a spese dello Stato, che è stato accordato dalla competente Commissione in poco più della metà dei casi esaminati.

Sempre molto complessa e articolata si presenta la materia delle azioni esecutive.

Il contenzioso del Tar di Reggio Calabria è caratterizzato da un numero rilevante di ricorsi per l'ottemperanza, sebbene non più elevatissimo come si evince dall'esame della seconda tabella dell'allegato 2. Si tratta soprattutto di ricorsi promossi per ottenere l'adempimento di provvedimenti giurisdizionali concernenti il pagamento di somme di denaro nei confronti dell'Azienda Sanitaria di Reggio Calabria, di Comuni e anche del Ministero della Salute. Più precisamente, nel 2022, i ricorsi di ottemperanza depositati sono stati in tutto 184.

Nelle relazioni del 2020 e del 2021 avevo passato in rassegna le problematiche sorte in questo settore in ragione della sopravvenienza di disposizioni normative riguardanti gli enti locali e il servizio sanitario che decretavano o la sospensione o l'estinzione o il blocco delle procedure esecutive.

Anche nell'anno appena decorso si sono registrate novità di grande rilievo in questa materia. Mi limiterò ad accennare a quelle relative al processo esecutivo nei confronti degli enti del servizio sanitario.

Nella relazione dello scorso anno avevo concluso la disamina di questa tipologia di contenzioso, dando atto che, dopo la sentenza n. 236 del 7 dicembre 2021 - con cui la Corte costituzionale, accogliendo la questione prospettata proprio da questo Tribunale, aveva dichiarato l'illegittimità dell'art. 3, comma 8, D.l. 31 dicembre 2020, n. 183 nella parte in cui prorogava al 31 dicembre 2021 il divieto di azioni esecutive nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale posto dall'art. 117, comma 4, D.l. n. 34/2020 - il legislatore era

intervenuto, dopo appena dieci giorni, con l'inserimento, nell'ambito della L. 17 dicembre 2021, n. 215, di conversione del D.l. 21 ottobre 2021 n. 146, dell'art. 16 *septies*, comma 2, lett. g), che introduceva un nuovo meccanismo di blocco delle azioni esecutive contro gli enti del servizio sanitario, sganciato dalla situazione di emergenza sanitaria dovuta al COVID, valevole addirittura sino al 31 dicembre 2025, ma limitato, questa volta, ai soli enti della Regione Calabria.

Con la sentenza n. 99 del 16 febbraio 2022 e altre successive il reiterato blocco delle azioni esecutive è stato ritenuto da questa Sezione incompatibile con il diritto dell'Unione europea e, in primo luogo, con il principio di effettività della tutela giurisdizionale di cui all'art. 47 della Carta di Nizza e, pertanto, disapplicato.

Lo scorso 11 novembre, con la sentenza n. 228, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 16 *septies*, comma 2, lett. g), per violazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione, perché norma smisurata nella durata, inidonea a garantire un equilibrato contemperamento degli interessi in gioco. Rimossa così la causa di improcedibilità delle azioni esecutive contro le Aziende sanitarie calabresi, la misura è stata nuovamente ripristinata, ma sino al 31 dicembre 2023, dall'art. 2, comma 3 *bis*, D.l. 8 novembre 2022, n. 169, convertito nella L. 16 dicembre 2022, n. 196, entrato in vigore il 28 dicembre 2022.

Va precisato che la nuova disposizione - dichiaratamente adottata "in ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale n. 228 dell'11 novembre 2022" - recepisce alcune indicazioni offerte dalla Corte circa i limiti della discrezionalità del legislatore in materia, indicazioni

anche presenti nella giurisprudenza di questo Tribunale con particolare riguardo non solo alla durata della misura, ma anche alla variegata platea dei creditori. Nella relazione dello scorso anno sottolineai, infatti, come probabilmente non fosse del tutto evidente che “i debiti che risultano non pagati dall’ASP di Reggio Calabria non sono solo quelli, pur rilevanti, delle forniture di farmaci o di materiale sanitario o di prestazioni specialistiche, sono anche debiti nei confronti dei propri dipendenti, sono somme dovute a titolo di risarcimento per danni”, ossia proprio le due categorie di debiti che sono state espressamente eccettuate dal blocco con la disposizione entrata in vigore il 28 dicembre scorso.

Il groviglio di norme eccezionali e di pronunce della Corte costituzionale ha reso ancora più complicata la gestione di questa tipologia di contenzioso. Gestione che processualmente consta di plurimi segmenti, una sorta di giudizio sempre aperto in cui confluiscono istanze di vario tipo, e che si caratterizza – com’è noto – per essere una giurisdizione di merito in cui il giudice amministrativo interviene in via sostitutiva della parte pubblica inadempiente, avvalendosi di un Commissario *ad acta*. Non posso, dunque, non dare atto in questa sede del costante impegno profuso non solo dalla Segreteria e dai magistrati di questo Tribunale per l’efficace risoluzione di questo difficile contenzioso, ma anche di quello dei Commissari *ad acta*, e in particolare dei funzionari dell’Ufficio territoriale del Governo per quanto concerne proprio le cause nei confronti dell’ASP, la cui attività risulta fondamentale nella definizione di legittime pretese troppo a lungo rimaste sacrificate.

In controtendenza, rispetto agli anni scorsi, il numero dei giudizi promossi avverso le informazioni interdittive antimafia.

In questo ambito si erano avuti 65 ricorsi nel 2020 e ben 79 nel 2021. Nel corso del 2022 sono stati depositati, invece, solo 15 ricorsi, oltre a quattro giudizi *ex art. 117 c.p.a.* avverso il silenzio serbato dall'amministrazione sull'istanza di riesame formulata da imprese già interdette.

Il dato non è di agevole lettura.

Dalle statistiche tratte dalla Banca Dati Nazionale Antimafia, pubblicate sul sito del Ministero dell'Interno, si evince che il numero di interdittive antimafia adottate è in effetti diminuito a livello nazionale in misura significativa. Da 961 nel 2020 si è passati a 988 nel 2021 a 688 informazioni interdittive nel 2022. Più che dimezzate poi le interdittive in ambito regionale: da 310 nel 2020, a 313 nel 2021 sino al numero di 141 interdittive nel 2022 in tutta la regione Calabria. Numero pur sempre ragguardevole, superiore a quello della Sicilia (111) e appena di poco inferiore a quello della Campania (155), che nel 2022 risulta essere la regione con più informazioni interdittive adottate. Il dato è di certo confortante se letto unitamente al numero crescente di informazioni liberatorie rilasciate in Calabria: ben 5.097, a fronte delle 3.763 del 2020 e delle 3.926 del 2021.

Questo dato numerico va incrociato con la considerazione che la fondamentale attività delle prefetture volta a preservare i circuiti legali dell'economia dagli inquinamenti mafiosi attraverso le interdittive, a seguito delle modifiche del codice antimafia introdotte nel novembre del 2021, ha dovuto modificare il passo.

È probabile che l'inserimento della fase del contraddittorio (art. 92, commi 2 *bis* e 2 *ter*), della cui complessità, delicatezza e importanza siamo tutti consapevoli, abbia richiesto un notevole impegno organizzativo, determinando un iniziale lieve rallentamento dell'attività nell'anno appena decorso.

Ma è ben possibile che la decrescita delle interdittive e del contenzioso sia dovuta anche al fatto che la procedura attivata sia poi sfociata non già nella più rigorosa misura interdittiva, ma in quelle misure amministrative di prevenzione collaborativa ora previste dall'art. 94 *bis* del codice antimafia allorché i tentativi di infiltrazione mafiosa appaiano riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale.

È probabile che nei mesi a venire si acquisiranno nuovi dati ufficiali per la più corretta lettura del fenomeno. Nella relazione finale della Commissione parlamentare di inchiesta antimafia si legge (p. 25 della Sez. XVI) che nell'aprile 2022 era stata avviata un'attività di approfondimento istruttorio, volta ad acquisire per il tramite dell'Avvocatura dello Stato precisi dati in ordine al contenzioso conseguente alla emissione delle informative interdittive e che la fine anticipata della Legislatura non ha consentito il completamento di tale attività istruttoria. Si tratta di un approfondimento molto utile anche per la più corretta lettura degli esiti del contenzioso, di primo e di secondo grado, che speriamo venga ripreso.

Non mi soffermo sugli indirizzi espressi dalla Sezione nelle numerose pronunce rese in questa materia anche nel corso del 2022. Devo, però, segnalare due importanti decisioni di altri consessi, su questioni di

indubbio rilievo per il contezioso reggino in materia di informazioni interdittive antimafia.

La prima è la sentenza n. 180 del 19 luglio 2022, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate da questo Tribunale nel 2020, dell'art. 92 del Codice antimafia nella parte in cui non prevede il potere del Prefetto di escludere le decadenze e i divieti stabiliti dal comma 5 dell'art. 67 del medesimo Codice, quando valutati che, in conseguenza degli stessi, verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla sua famiglia.

La Corte, esaminate tutte le argomentazioni svolte da questo Tar, ha affermato che “non è dubbio che l'ordinanza di rimessione sottolinei correttamente l'esistenza di una ingiustificata disparità di trattamento, che necessita di un rimedio”. Ha ritenuto, tuttavia, che a questo scopo e allo stato, la pronuncia di accoglimento non fosse lo strumento idoneo, essendo alto in materia il tasso di discrezionalità del legislatore, cui si è premurata di rivolgere il seguente monito: “deve trovare soddisfazione in tempi rapidi la necessità di accordare tutela alle esigenze di sostentamento dei soggetti che subiscono, insieme alle loro famiglie, a causa delle inibizioni all'attività economica, gli effetti dell'informazione interdittiva”, non senza ricordare subito dopo che già “nella sentenza n. 57 del 2020 ... aveva sottolineato come l'omessa previsione, in capo al prefetto, della possibilità di esercitare, adottando l'informazione interdittiva, i poteri attribuiti al giudice dall'art. 67, comma 5, cod. antimafia, nel caso di adozione delle misure di prevenzione, «merita[ss]e] indubbiamente una rimeditazione da parte del legislatore»”. La sentenza si conclude con una sorta di *ultimatum*:

poiché questa rimeditazione non risulta finora avvenuta “in considerazione del rilievo dei diritti costituzionali interessati dalle odierne questioni, questa Corte non può conclusivamente esimersi dal segnalare che un ulteriore protrarsi dell’inerzia legislativa non sarebbe tollerabile ... e la indurrebbe, ove nuovamente investita, a provvedere direttamente, nonostante le difficoltà qui descritte”.

La seconda decisione da segnalare è dell’Adunanza Plenaria ed è stata espressa nelle recentissime sentenze nn. 6, 7 e 8 del 13 febbraio 2023. L’Adunanza Plenaria, risolvendo un contrasto che si era di recente delineato all’interno della stessa III sezione del Consiglio di Stato che aveva, infatti, deferito la questione con tre coeve ma differenti ordinanze, ha affermato che *la pendenza del controllo giudiziario a domanda ex art. 34-bis, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non è causa di sospensione del giudizio di impugnazione contro l’informazione antimafia interdittiva.*

Si tratta di un principio che questo Tar aveva più e più volte affermato e seguito a partire da alcune sentenze del 2019, che risultano, infatti, espressamente richiamate dal Consiglio di Stato in due delle tre ordinanze di rimessione all’Adunanza Plenaria.

I ricorsi in materia di appalti pubblici, soggetti al rito accelerato previsto dall’art. 120 c.p.a., depositati nel corso del 2022 sono stati 15. Un numero più basso rispetto agli anni precedenti, ma certamente in aumento per il 2023, se si pensa che solo nel mese di gennaio ne sono già pervenuti 6.

I ricorsi del 2022, ad eccezione del più recente che verrà trattato nel merito ad aprile prossimo, sono stati già definiti: ove sussistenti le condizioni di legge, con sentenza resa immediatamente in esito alla camera di consiglio fissata per la trattazione della domanda cautelare; negli altri casi con sentenza ordinaria, depositata sempre nei rigorosi termini dettati dall'art. 120 c.p.a.. Tutte le sentenze di questo Tar sono rimaste non appellate. In un solo caso si è adottata un'ordinanza di incompetenza per territorio, che risulta, invece, appellata innanzi al Consiglio di Stato.

Le questioni giuridiche, di cui il Collegio è stato chiamato a occuparsi, sono state varie e spesso di notevole interesse e di ciò è dato ampio riscontro, sotto la voce “contratti pubblici”, nella raccolta di massime allegata.

I tempi di definizione nel merito sono stati estremamente ridotti: in media solo 46 giorni a fronte di un tempo medio nazionale di 111 giorni.

Ci tengo particolarmente a sottolineare questo dato. L'ho fatto nelle precedenti relazioni, ritengo opportuno ribadirlo oggi a fronte dei recenti articoli di stampa relativi all'intendimento, manifestato poco tempo addietro dal Governo, di varare ulteriori disposizioni riguardanti la durata del processo amministrativo, e di articoli relativi a limbi e incertezze in cui i Tar lascerebbero le amministrazioni appaltanti. È alquanto evidente che il giudice amministrativo viene vissuto come un controllore scomodo e qualunque suo intervento viene rappresentato come un impaccio nell'azione amministrativa. E ciò non perché il suo intervento è tardivo, ma perché, al contrario, dopo spesso

assai lunghe e farraginose fasi amministrative, l'intervento del giudice è rapido e puntuale.

Urge abbandonare questa visione della giustizia amministrativa come intralcio. E se riforme sono necessarie, queste non riguardano i tempi della giustizia amministrativa: tempi più stringenti degli attuali non sono necessari e non sarebbero neppure sostenibili senza compromettere la completezza delle difese.

IV

Quanto al personale che opera nella sede, segnalo che dal 24 gennaio 2023 hanno iniziato a svolgere il tirocinio *ex art. 73 D.l. n. 69/2013* due giovani neolaureate, la dott.ssa Cristina Fragomeni e la dott.ssa Paola Commisso, che, risultate vincitrici della selezione indetta lo scorso mese di ottobre, hanno già iniziato ad operare proficuamente anche nella struttura dell'Ufficio per il processo.

Hanno provveduto inoltre a completare, sotto la guida del Consigliere Andrea De Col, le massime delle sentenze rese nel 2022, allegate a questa relazione. La massimazione era stata per buona parte svolta dai quattro tirocinanti che hanno cessato il periodo di formazione lo scorso mese di agosto e che sono già tutti vincitori di altri concorsi o procedure abilitative.

Alle due nuove tirocinanti le mie congratulazioni e i miei più fervidi auguri per questo nuovo impegno professionale, che darà loro stimoli e conoscenze che si riveleranno certamente molto utili per le loro future esperienze lavorative.

Non è necessario, invece, che mi soffermi oggi sulla situazione del personale in servizio presso la Sezione. Essa è rimasta invariata rispetto al 2021, per quanto concerne sia il personale di Segreteria, che i magistrati.

A tutti loro rinnovo la mia stima e il mio più sentito ringraziamento per il regolare impegno e la straordinaria laboriosità, cui si devono i soddisfacenti risultati che ho prima illustrato.

Aggiungo un ringraziamento a tutte le Forze dell'ordine che operano sul territorio e all'Arma dei Carabinieri che coadiuva il Tribunale nella celebrazione delle udienze e di questa cerimonia.

V

Concludo formulando, a nome mio personale e di tutti i componenti dell'Ufficio, un ricordo, breve ma sentitissimo, di tre uomini, che hanno ricoperto un ruolo di rilievo nella giustizia amministrativa e che, purtroppo, di recente ci hanno lasciati.

Il 24 dicembre 2022 è venuto a mancare il Presidente Franco Frattini. Tanto è stato detto e scritto in questi mesi sulla sua figura, sul suo impegno, sul suo stile. Ho avuto modo di conoscerlo personalmente, lo scorso anno, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario a Catanzaro, cui, appena insediatosi come Presidente del Consiglio di Stato, scelse di presenziare per testimoniare la sua vicinanza ai Tar per così dire periferici. Fu un gesto importante e nel suo intervento non mancò di rappresentare la conoscenza delle specifiche problematiche anche della Sezione di Reggio Calabria. Poi ad aprile, avviò, come aveva promesso di fare, delle riunioni con i Presidenti dei Tar e delle

Sezioni staccate, con l'intento di conoscere più da vicino i problemi del territorio. Un'ottima iniziativa di cui gli siamo grati e che speriamo possa essere proseguita.

Tanto sentita e sofferta da tutta la comunità calabrese la perdita, lo scorso mese di settembre, dell'Avv. Alberto Panuccio, che per molti anni fu stimatissimo Presidente del locale Consiglio dell'Ordine. Un professionista preparato, scrupoloso, sempre disponibile al confronto e gentile con tutti. In prossimità della scorsa inaugurazione, mi fece omaggio di una raccolta di alcuni suoi "schizzi" rappresentanti il mondo della giustizia, avendo premura di scusarsi del fatto che probabilmente non gli sarebbe stato possibile essere presente alla cerimonia. Quello che vedete riprodotto nella copertina della relazione è uno di questi suoi schizzi. Mi è parso il modo più tangibile per esprimere la gratitudine della giustizia amministrativa all'Avv. Alberto Panuccio e per dire concretamente come il suo tratto di giurista e di uomo resterà per sempre "stampato" in tutti noi.

Concludo con il ricordo del collega Giampiero Lo Presti, Presidente della sez. I *bis* del Tar Lazio, amico carissimo di una vita. Si è spento a Messina il 5 gennaio scorso. Molti di voi credo lo ricorderanno anche giovanissimo Avvocato dello Stato proprio qui a Reggio Calabria, sua prima sede di servizio. Entrato poi nella magistratura amministrativa nel 1996, ha ricoperto per più anni ruoli di primissimo piano – presidente dell'Associazione Nazionale dei Magistrati Amministrativi, componente dell'organo di autogoverno – sempre con costruttivo impegno e grande passione. Presidente dell'ANMA era lui quando fu vinta la battaglia contro l'iniziativa del Governo dell'epoca che,

nell'intento di ridurre la spesa pubblica, avrebbe voluto sopprimere le sezioni staccate.

Chiudo allora riportando, in sintesi, un pensiero da lui espresso in un convegno sul tema “Giustizia amministrativa: ostacolo o servizio?”, tenutosi a Milano il 20 giugno 2014, proprio qualche giorno dopo l'adozione del decreto legge che mirava a sopprimere le sezioni staccate dei Tar.

Diceva Giampiero, da “uomo che sogna”, come si definì anche in quella occasione: *Quando si arriva a tagliare delle sedi di tribunale, non ci può essere nessuna logica compromissoria, perché i numeri non contano fino a questo punto quando quello che viene messo in discussione è l'esistenza stessa del giudice amministrativo sul territorio, il decentramento della funzione giurisdizionale; la vicinanza al cittadino è condizione di effettività della tutela, le sezioni staccate sono presidio di legalità sul territorio e su questo dobbiamo essere compatti. Abbiamo bisogno non di meno sezioni, dobbiamo chiedere, invece, più sezioni proprio nel senso del rafforzamento della giustizia amministrativa.*

Reggio Calabria, 23 febbraio 2023

Il Presidente
Caterina Criscenti

Rassegna di giurisprudenza

Sommario argomenti

- 1) AMBIENTE
- 2) CONTRATTI PUBBLICI
- 3) EDILIZIA E URBANISTICA
- 4) ENTI LOCALI
- 5) ESPROPRIAZIONE
- 6) IMMIGRAZIONE
- 7) INTERDITTIVE ANTIMAFIA
- 8) PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO AUTORIZZAZIONI - CONCESSIONI
- 9) PROCESSO AMMINISTRATIVO
- 10) PUBBLICO IMPIEGO - CONCORSI PUBBLICI
- 11) SICUREZZA PUBBLICA - ARMI

1) AMBIENTE

1. Sentenza n. 7 marzo 2022, n. 185 - Est. Romeo

Ambiente - Condizioni per la distruzione delle arnie e dei melari in relazione al rischio derivante dalla presenza di parassiti infestanti (*Aethina tumida*) - *Extrema ratio* – Illegittimità - Sussiste

L'esercizio di poteri repressivi ed irreversibili da parte dell'autorità sanitaria (nella specie, la distruzione di un apiario minacciato dalla presenza di parassiti infestanti) deve essere limitato -in una evidente ottica precauzionale e cautelativa – alle sole ipotesi di rilevamento della presenza del parassita, e peraltro soltanto ove siano riscontrate determinate caratteristiche dell'infestazione come la presenza di “adulti o stadi larvali” di esso. Fuori da questa ipotesi la normativa regionale contempla, in linea generale, la possibilità – sentito il Ministero della salute e previa valutazione del CRN per l'apicoltura, considerate le caratteristiche del territorio, del livello e stadio delle infestazioni, delle movimentazioni nonché delle possibili fonti di infestazione – di procedere ad abbattimenti di tipo selettivo, in luogo di quelli totali, negli apiari infestati dal coleottero, conformemente al mutamento di strategia adottato con il D.M. del 10.9.2019 “tenuto conto delle conoscenze acquisite e dell'evoluzione della situazione epidemiologica di questo infestante”.

E' pertanto illegittimo, l'ordine di distruzione di un apiario, pur essendo esplicitamente contemplata dalla normativa in esame, configurando una misura di tutela eccezionale a salvaguardia della fauna apistica cui far ricorso solo ed esclusivamente nelle situazioni, nella specie non sussistenti, in cui il rischio di propagazione dell'infestazione del parassita non sia altrimenti fronteggiabile con le più attenuate cautele di isolamento dei singoli alveari e di abbattimento selettivo delle arnie in cui sia stata rilevata la sua presenza.

2. Sentenza 9 agosto 2022, n. 586 - Est. De Col

Ambiente - Giudizio favorevole di compatibilità ambientale e rilasciato dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) in merito ad un progetto di messa in sicurezza, adeguamento ed ampliamento volumetrico di una discarica esistente - Pluralità di Conferenze dei servizi nell'ambito del procedimento previsto dall'art 29 quater comma 5 T.U.A. - Ammissibilità.

Conclusione del procedimento di VIA - Termine perentorio a pena di illegittimità del provvedimento finale – Esclusione - Rilevanza ai soli fini risarcitori per danno da ritardo.

Conferenza dei servizi ex art. 29 quater T.U.A. – Rilascio A.I.A. coincide con la “determinazione motivata di conclusione della conferenza” senza necessità di un ulteriore provvedimento conclusivo del medesimo procedimento.

Non si rintraccia nello statuto del procedimento amministrativo alcuna disposizione contraria a prevedere, ravvisandosene come nel caso di specie l'opportunità, più moduli procedurali di Conferenze dei Servizi all'interno di un unico procedimento destinato a concludersi con un provvedimento unico, a maggior ragione se il modulo "supplementare" è dettato dall'esigenza di acquisire integrazioni istruttorie intese a pervenire al provvedimento finale di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale.

L'art. 25 TUA nel prescrivere che "Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241" collega la perentorietà del termine alle ipotesi di una eventuale responsabilità per danno da ritardo nell'adozione del provvedimento finale e non all'esaurimento del potere di provvedere in assenza di un'espressa previsione sulla formazione del silenzio significativo.

Discostandosi da un'autorevole, per quanto ancora isolata, pronuncia del Consiglio di Stato (sez. IV, sent. 19 ottobre 2021 n. 7021), il Collegio ritiene che con riferimento ai procedimenti destinati a concludersi con un provvedimento “unico” (come, per l'appunto l'AIA ex art. 29 quater TUA), esso coincida con la determinazione conclusiva della Conferenza dei servizi decisoria, dovendosi escludere la necessità di un doppio provvedimento finale che non troverebbe giustificazione né nel dettato normativo, né nei principi di semplificazione ed efficienza del procedimento amministrativo.

3. Sentenza 9 agosto 2022, n. 587 – Est. Romeo

Fonti rinnovabili – Realizzazione di impianti fotovoltaici – Autorizzazione Unica regionale – Effetti ex lege.

Fonti rinnovabili – Realizzazione di impianti fotovoltaici - Conferenza dei servizi – Parere vincolante delle Amministrazioni partecipanti – Dissenso – Conseguenze.

L'autorizzazione alla realizzazione di un impianto di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili in una zona in cui per i divieti contenuti nel piano degli insediamenti produttivi tale opera non sarebbe realizzabile determina la variazione della destinazione urbanistica della zona e

rende conforme alle disposizioni urbanistiche la localizzazione, senza la necessità di alcun ulteriore provvedimento di assenso all'attività privata.

Il parere negativo reso in seno alla Conferenza dei servizi da una delle Amministrazioni partecipanti, ancorché sia vincolante, non può produrre l'effetto di impedire la prosecuzione del procedimento, svolgendo semplicemente la funzione di rappresentazione degli interessi di cui detta Amministrazione è portatrice, comunque rimessi alla valutazione discrezionale finale dell'autorità decidente, la quale rimane libera di recepire o meno quanto osservato nel parere.

4. Sentenza 28 ottobre 2022, n. 767 – est. De Col

Ambiente- Approvazione PAUR ex art. 27 T.UA. del progetto di revamping di un impianto esistente di smaltimento di RSU- Legittimazione ad intervenire ad adjuvandum da parte di un Comitato locale-Inammissibilità.

Ambiente - Approvazione PAUR ex art. 27 T.UA. del progetto di revamping di un impianto esistente di smaltimento di RSU- Legittimazione ed interesse a ricorrere dei proprietari confinanti- Sussiste.

Ambiente - Approvazione PAUR ex art. 27 T.UA. del progetto di revamping di un impianto esistente di smaltimento di RSU- Necessità di un'analisi unitaria di tutte le componenti del progetto in sede di VIA- Sussiste a pena di illegittimità.

È inammissibile l'intervento ad adiuvandum spiegato nel processo amministrativo da chi sia ex se legittimato a proporre direttamente il ricorso giurisdizionale in via principale, considerato che, in tale ipotesi, l'interveniente non fa valere un mero interesse di fatto, bensì un interesse personale all'impugnazione di provvedimenti immediatamente lesivi, che può farsi valere solo mediante la proposizione di un ricorso principale nei prescritti termini decadenziali e qualificato da precise finalità statutarie di tutela dei valori ambientali.

Fermi restando i principi dettati dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sent. n. 22/2021), in materia ambientale, il parametro della vicinitas - inteso come "vicinanza al sito prescelto per l'ubicazione di una discarica avente potenzialità inquinanti" e fondante l'accesso alla tutela giurisdizionale - non deve essere accompagnato, a pena di inammissibilità dell'azione, dalla prova del pregiudizio patito, dovendosi ritenere sufficiente una prospettazione delle temute ripercussioni (in termini di viabilità, di immissioni rumorose ed odorose) sul fondo e/o sugli edifici

di proprietà, anche non stabilmente abitati, collocati nelle immediate vicinanze dell'impianto da realizzare.

La disciplina normativa in materia di VIA richiede che gli enti e/o gli organi (anche consultivi) si esprimano positivamente nel merito dell'incidenza ambientale di tutte le componenti progettuali e non invece che essi possano differire a posteriori e/o demandare ad altre sedi istruttorie, l'individuazione di soluzioni progettuali come quelle relative alla viabilità, nient'affatto secondarie e mai vagliate in via preventiva. Ne deriva l'illegittimità dell'approvazione del progetto di revamping di un esistente impianto di smaltimento dei rifiuti nella parte in cui non include la VIA sulla componente essenziale della viabilità rinviandola da una progettazione futura e separata.

2) CONTRATTI PUBBLICI

1. Sentenza 17 gennaio 2022, n. 33 – Est. De Col

Irregolarità fiscale – Istanza di rateizzazione – Proposizione – Entro il termine di scadenza del bando – Mancata tempestività – Esclusione dalla gara

Pignoramento del credito – Presso ente pubblico debitore – Irregolarità fiscale dell'impresa concorrente – Sussiste

Il requisito della regolarità fiscale può essere sussistente, pure in presenza di una violazione accertata, solo se l'istanza di rateizzazione sia stata presentata dal concorrente e sia stata accolta prima della scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla gara, o della presentazione dell'offerta. A fronte di un'attestazione negativa di regolarità fiscale rilasciata dall'Agenzia delle entrate nei confronti di un'impresa partecipante alla gara, la stazione appaltante è vincolata a disporre l'esclusione.

La circostanza che l'agente della riscossione dei tributi abbia proceduto a pignorare presso un soggetto pubblico debitore somme da questo dovute all'impresa concorrente, pur assicurando la soddisfazione del credito fiscale, non è di per sé idonea a determinare il venir meno della situazione di irregolarità in cui versa detta impresa.

2. Sentenza 14 febbraio 2022, n. 95 – Est. Scianna

Lex specialis – Modifica o disapplicazione – In corso di gara – Violazione principio dell'autovincolo – Illegittimità.

Per esigenze di parità di trattamento dei concorrenti, l'amministrazione deve rispettare scrupolosamente tutte le prescrizioni della lex specialis, non essendo certo possibile in corso di gara la modifica o la sostanziale disapplicazione delle medesime, cagionando la violazione dell'autovincolo l'illegittimità delle successive determinazioni.

3. Sentenza 7 marzo 2022, n. 174 – Est. Caudullo

Preclusioni processuali – Eccezione di prescrizione – Proposizione - Decorso il termine di costituzione delle parti – Ammessa.

Revoca procedura di gara - Indennizzo – Limitatamente al danno emergente.

Nel processo amministrativo non trovano applicazione le preclusioni processuali di cui all'art. 167 cod. proc. civ.; pertanto, se non è possibile il rilievo officioso della prescrizione, l'eccezione di parte può essere liberamente sollevata dopo la scadenza del termine di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate in primo grado, anche con la memoria conclusiva del giudizio e persino nel corso dell'udienza di discussione del ricorso, non ravvisandosi alcuna lesione del contraddittorio.

L'indennizzo spettante al soggetto direttamente pregiudicato dalla revoca del provvedimento deve essere circoscritto al solo danno emergente e deve essere commisurato, secondo l'art. 21-quinquies L. n. 241/1990, ai costi sostenuti dalla società per la partecipazione alla gara e fino al momento della revoca della stessa, comprese le spese giustificatamente sostenute e documentate in vista della stipula del contratto, con esclusione di qualsiasi altro pregiudizio.

4. Sentenza 7 marzo 2022, n. 180 – Est. Caudullo

Commissione giudicatrice – Art. 77, co. 1, D.lgs. n. 50/2016 – Competenze - 'Specifico settore' – Interpretazione.

Lo 'specifico settore' cui fa riferimento l'art. 77, c. 1, D.lgs. n. 50/2016 deve essere interpretato nel senso che la competenza ed esperienza richieste ai commissari deve essere riferita ad aree tematiche omogenee e non anche alle singole e specifiche attività oggetto dell'appalto. Non è

richiesta, cioè, una perfetta corrispondenza tra la competenza dei membri della commissione, anche cumulativamente considerata, ed i diversi ambiti materiali che concorrono alla integrazione del complessivo oggetto del contratto. In tale prospettiva è pacifico che la presenza, pertanto, di componenti portatori di diverse esperienze professionali, sia di natura gestionale ed amministrativa sia di natura tecnica, risponde, in un rapporto di complementarietà, alle esigenze valutative imposte dall'oggetto della gara d'appalto e che la legittima composizione della commissione presuppone la prevalente, seppure non esclusiva, presenza di membri esperti del settore oggetto dell'appalto.

5. Sentenza 28 marzo 2022, n. 241 – Est. Romeo

‘Decreto semplificazioni’ – D.l. n. 76/2020 - Regime derogatorio – Contratti sopra soglia – Offerte anormalmente basse – Esclusione automatica delle offerte – Mancata previsione nella lex specialis - Applicazione della disciplina generale.

L’art. 2 del ‘Decreto semplificazioni’ (D.l. n. 76/2020), pur approntando - in vista del perseguimento delle medesime finalità di incentivazione degli investimenti pubblici - un regime per taluni versi derogatorio delle modalità di affidamento degli appalti pubblici in caso di contratti sopra soglia, non contempla alcun meccanismo di automatica esclusione delle offerte che si presentino anormalmente basse; dunque, laddove nella lex specialis non vi sia alcun riferimento alla disciplina derogatoria, trova applicazione al riguardo la disciplina generale dettata dal codice degli appalti.

6. Sentenza 14 giugno 2022, n. 432 – Est. Caudullo

Concessioni demaniali marittime – Finalità turistico-ricreative – Bando di gara – Invalidità ad effetto viziante - Onere di impugnazione degli atti successivi.

I profili di illegittimità del bando di gara si riverberano sugli atti successivi - fra cui l'eventuale esclusione o quello finale di aggiudicazione - ma non con effetto caducante bensì viziante, dal che consegue l'onere di impugnazione degli atti stessi; tale orientamento è fondato sulla necessità di tutelare la posizione di un soggetto - vale a dire l'aggiudicatario dell'appalto nel caso di specie - che è estraneo alla lite promossa contro il bando (allorché il bando è pubblicato e immediatamente impugnato non vi sono, infatti, controinteressati nel giudizio) e che correrebbe invece il rischio di

vedere travolto il provvedimento amministrativo a sé favorevole (vale a dire quello di aggiudicazione definitiva), all'esito di un processo cui è rimasto estraneo.

7. Sentenza 6 luglio 2022, n. 469 – Est. Romeo

Contratti pubblici – Art. 10, co. 5, L. n. 238/2021 – Regime transitorio - Conformità ai principi costituzionali.

La disciplina transitoria dettata dall'art. 10, c. 5, L. n. 238/2021 non presta il fianco a dubbi di incostituzionalità sul versante della violazione dei principi di ragionevolezza, uguaglianza e parità di trattamento, valendo, infatti, la prevista applicabilità della nuova normativa con esclusivo riferimento ai bandi pubblicati successivamente alla sua entrata in vigore ad escludere un'eventuale 'modifica in corso' delle regole della procedura di gara. Ove infatti il discrimen per l'operatività della nuova disciplina fosse individuato, per come suggerito da parte ricorrente con il suggestivo (ma inconferente) richiamo del principio del favor rei, nel momento di adozione del provvedimento di esclusione, si potrebbero generare situazioni di marcata incertezza, oltreché eclatanti casi di disparità di trattamento all'interno della medesima procedura di gara.

8. Sentenza 27 luglio 2022, n. 523 – Est. Romeo

Procedura negoziata – Offerta tecnica – Guida di validazione – Difetto di corrispondenza dei prodotti indicati – Soccorso istruttorio 'procedimentale' o 'processuale' – Esclusione.

Nell'ipotesi in cui il prodotto indicato nell'offerta tecnica sia diverso rispetto a quello risultante sia nella scheda tecnica che nella guida di validazione, la dichiarazione di conformità rilasciata dal produttore - soltanto a seguito della proposizione del ricorso - con cui si attesta la perfetta corrispondenza delle specifiche tecniche dei due filtri e la riferibilità dei test di validazione e certificazione riportati nella guida di validazione indifferentemente ad entrambi i prodotti non può servire a sanare in via postuma l'operato del seggio di gara. Né la valenza probatoria della dichiarazione potrebbe essere superata dal Collegio attivando – peraltro in assenza di specifica richiesta di parte – l'istituto del c.d. soccorso istruttorio processuale, ostandovi il divieto posto dall'art. 83, c. 9, D.lgs. n. 50/2016 di operatività del 'soccorso istruttorio' in fase procedimentale in relazione alle carenze riguardanti l'offerta tecnica o economica.

9. Sentenza 8 agosto 2022, n. 584 – Est. Scianna

Contratti della p.a. - Gara per l'affidamento di accordo quadro per servizi di ingegneria e architettura - Facoltà di sostituzione del professionista indicato con un altro soggetto, già indicato e compreso nell'organigramma dell'offerente - Sussiste - Fattispecie.

In una gara per l'affidamento di un accordo quadro attinente servizi di ingegneria e architettura, deve ritenersi possibile la estromissione e l'eventuale sostituzione del professionista indicato con un altro soggetto, già indicato e compreso nell'organigramma dell'offerente, non incorrendosi in una ipotesi di modificazione dell'offerta, né di modificazione soggettiva del concorrente. La qualificazione del professionista indicato come soggetto diverso dai concorrenti alla procedura determina che il concorrente non possa essere per ciò solo escluso a seguito di una valutazione afferente un'ipotetica ed eventuale impossibilità per il ridetto professionista di ottemperare ai compiti previsti all'interno del raggruppamento, essendo appunto consentita in questo caso la sua estromissione e la sua sostituzione. A ben vedere, infatti, in seguito all'evento, per altro futuro ed incerto, che potrebbe determinare l'impossibilità per il citato professionista di svolgere i compiti a cui era stato preposto, gli altri professionisti in forza al concorrente saranno chiamati a conferire in dote un maggiore apporto in termini di professionalità e/o capacità tecnica allo scopo di supplire alla perdita verificatasi, e non certo per rielaborare l'offerta.

10. Sentenza 9 settembre 2022, n. 609- Est. Criscenti

Contratti pubblici - Appalto per il servizio integrato di raccolta, trasporto, avvio a recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati - Comprova del possesso delle certificazioni di qualità UNI ENISO 9001 e 14001 - Rilevanza probatoria del codice ATECO- Non sussiste.

Principio dell'equivalenza tra il certificato di qualità richiesto dal bando di gara e certificati dell'impresa attestanti la regolarità dei processi aziendali interni - Eccezionale ammissibilità per causa non imputabile al ricorrente - Legittimità dell'esclusione dalla procedura di gara-Non sussiste.

Ai fini di comprovare il possesso delle certificazioni di qualità non assume alcuna rilevanza l'indicazione del Codice ATECO che è una mera classificazione delle attività economiche adottata dall'Istat per finalità statistiche, senza alcun valore costitutivo né ricognitivo del titolo

abilitativo allo svolgimento dell'attività, né dell'attività concretamente espletata, né tantomeno delle specifiche qualità della stessa.

È legittima l'esclusione da una procedura di gara dell'impresa concorrente che abbia scelto di non conseguire una determinata certificazione di qualità, richiesta espressamente dal bando di gara, l'impresa stessa non può pretendere che la sua offerta sia valutata come equivalente a quella di altra impresa certificata, ricorrendo ad una descrizione "in concreto" dei suoi processi aziendali, per dimostrare il rispetto dei requisiti di cui alla certificazione richiesta. Una simile estensione applicativa del principio di equivalenza violerebbe, non solo, il principio di parità di trattamento tra i concorrenti della gara, ma si porrebbe anche in contrasto con il principio concorrenziale, perché consentirebbe ad una impresa di risparmiare i costi necessari per ottenere le certificazioni ed essere così, potenzialmente, più competitiva sul mercato rispetto ad altre imprese che, al contrario, quei costi hanno sostenuto.

11. Sentenza 28 ottobre 2022, n.709 - Est. Caudullo

Contratti pubblici - Project financing - Mancata riapertura dei termini per la manifestazione di interesse a seguito di richiesta di chiarimenti da parte dell'operatore economico non partecipante alla gara - Onere di impugnare il bando a pena di irricevibilità del ricorso -Sussiste.

Non può essere considerato un chiarimento "significativo" che renda doverosa la proroga dei termini per la presentazione della manifestazione di pubblico interesse ai sensi del combinato disposto degli artt. 74 co. 4 e 79 co. 3 del D.lgs n. 50/2016 una pretesa mancata risposta ad una qualsivoglia richiesta formulata dagli operatori economici, non potendo essere consentita, attraverso una mera richiesta di chiarimento, la riapertura dei termini per impugnare un bando di gara che, precludendo la possibilità stessa di presentare una consapevole proposta progettuale corredata dell'indispensabile PEF e della correlata matrice dei rischi, sia autonomamente ed immediatamente lesivo per l'operatore economico.

Da ciò deriva, a pena di irricevibilità del ricorso, che l'operatore economico è tenuto ad impugnare immediatamente l'avviso pubblico di manifestazione di interesse, dimostrando l'impossibilità di formulare un'offerta consapevole o, in alternativa, partecipare alla manifestazione di interesse, impugnandone successivamente gli esiti unitamente alle clausole del bando non chiare o rese tali dall'"elemento innovativo".

12. Sentenza 25 novembre 2022, n. 750 –Est. Scianna

Contratti della P.A. – Gara – Appalti di servizi – Affidamento diretto – Procedimentalizzazione – Non trasforma l'affidamento diretto in una procedura di gara.

In tema di gare di appalto (nella specie, si trattava dell'affidamento di un appalto di servizi) deve ritenersi che la mera procedimentalizzazione dell'affidamento diretto, mediante l'acquisizione di una pluralità di preventivi e l'indicazione dei criteri per la selezione degli operatori (procedimentalizzazione che, peraltro, corrisponde alle previsioni contenute nelle Linee Guida n. 4 per tutti gli affidamenti diretti), non trasforma l'affidamento diretto in una procedura di gara. In altri termini, la circostanza per cui la stazione appaltante, pur bandendo una procedura semplificata, abbia introdotto elementi procedurali tipici delle gare formali, non determina ex se l'applicazione integrale delle regole previste per la procedura aperta, per la procedura ristretta o per la procedura negoziata vera e propria, fatte salve quelle che esprimono valori di fondo che permeano di sé l'ordinamento di settore.

3) EDILIZIA E URBANISTICA

1. Sentenza 3 gennaio 2022, n. 1 – Est. De Col

Tettoie – Installazione – Entità delle dimensioni – Alterazione dell'edificio cui accedono – 'Nuova costruzione' - Permesso di costruire – Necessità.

SCIA – Mancata attivazione poteri inibitori della P.A. – Consolidamento del titolo abilitativo – Ordinanza di demolizione – Illegittimità.

Gli interventi consistenti nella installazione di tettoie o di altre strutture analoghe possono ritenersi sottratti al regime del permesso di costruire soltanto ove la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendono evidente e riconoscibile la loro finalità di arredo o di riparo e protezione (anche da agenti atmosferici) dell'immobile cui accedono. Tali strutture costituiscono una 'nuova costruzione' e, dunque, necessitano del permesso di costruire quando le loro dimensioni sono di entità tale da arrecare una visibile alterazione all'edificio e alle parti dello stesso su cui vengono inserite o, comunque, una durevole trasformazione del territorio con correlativo aumento del carico urbanistico.

La denuncia di inizio attività una volta perfezionata costituisce un titolo abilitativo valido ed efficace, che è equiparabile, quanto agli effetti, al rilascio del provvedimento espresso, che può essere

rimosso solo mediante l'esercizio del potere di autotutela. Ne deriva che l'ordinanza di demolizione, nella parte in cui non viene contestata la difformità dei lavori rispetto a quanto precedentemente segnalato con l'atto del privato, è illegittima.

2. Sentenza 5 gennaio 2022, n. 6 – Est. Criscenti

Sanzione pecuniaria – Art. 167 D.lgs. n. 42/2004 – Termine di prescrizione - Dies a quo – Rilascio della concessione edilizia in sanatoria.

Il dies a quo del termine di prescrizione quinquennale (ex art. 28, c. 1, L. n. 689/1981) della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 167 D.lgs. n. 42/2004 inizia a decorrere dalla cessazione dell'illecito commesso per la realizzazione delle opere realizzate in assenza delle prescritte autorizzazioni previste dalla legge, cessazione che, nel caso di specie, si è venuta a determinare per effetto del rilascio della concessione edilizia in sanatoria ex art. 31 e ss. L. n. 47/1985.

3. Sentenza 7 gennaio 2022, n. 18 – Est. De Col

Istanza di condono – Realizzazione di nuove opere abusive – Diniego di concessione della sanatoria – Legittimità.

La presentazione della domanda di condono non abilita l'autore dell'abuso a completare né tantomeno a trasformare o ampliare i manufatti oggetto della richiesta, i quali, fino al momento dell'eventuale concessione della sanatoria, erano e restano abusivi, con la conseguenza che il diniego di concessione della sanatoria delle nuove opere abusive è legittimo, in quanto non consente all'Amministrazione di verificare l'effettiva corrispondenza tra le opere abusivamente realizzate e quelle descritte nella domanda di condono.

4. Sentenza 1 febbraio 2022, n. 70 – Est. Scianna

Occupazione sine titolo di immobile ad uso abitativo – Ordine di rilascio – Atto imposto ex lege – Diritto della P.A. ad agire esecutivamente – Diritto soggettivo – Giurisdizione del giudice ordinario. Sussiste.

La controversia introdotta da chi si opponga ad un provvedimento dell'Amministrazione di rilascio di immobile ad uso abitativo occupato senza titolo rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, essendo contestato il diritto di agire esecutivamente e configurandosi l'ordine di rilascio come un atto imposto dalla legge, e non come esercizio di un potere discrezionale

dell'Amministrazione, la cui concreta applicazione richieda, di volta in volta, una valutazione del pubblico interesse; tale principio va affermato anche qualora sia dedotta l'illegittimità di provvedimenti amministrativi (diffida a rilasciare l'alloggio e successivo ordine di sgombero), dei quali è eventualmente possibile la disapplicazione da parte del giudice, chiamato a statuire sull'esistenza delle condizioni richieste dalla legge per dare corso forzato al rilascio del bene.

5. Sentenza 8 marzo 2022, n. 188 – Est. Romeo

Edilizia e urbanistica e potere di autotutela - Giudizio di impugnazione avverso provvedimento di annullamento - Soggetti controinteressati – Non configurabilità.

L'autore di un esposto o di una segnalazione all'Amministrazione non assume necessariamente la veste di controinteressato nel giudizio contro l'annullamento in via di autotutela di un provvedimento amministrativo, anche se all'esposto e al suo autore la P. A. – come nel caso di specie – faccia esplicito riferimento nel provvedimento impugnato. Infatti, l'annullamento adottato nell'esercizio del potere di autotutela è provvedimento emesso per il raggiungimento di finalità di pubblico interesse, rispetto alle quali vanno considerati estranei i soggetti autori di esposti o di segnalazioni, i quali potranno semmai intervenire volontariamente ad opponendum nel giudizio non quali titolari di un interesse sostanziale alla conservazione dell'atto impugnato, ma quali portatori di un interesse di mero fatto, mediato e riflesso.

6. Sentenza 29 aprile 2022, n. 306 – Est. De Col

Titoli edilizi – Impugnazione – Legittimazione e interesse a ricorrere – Vicinitas – Insufficienza ex se.

Titoli edilizi – Interesse a ricorrere – Accertamento – Criterio.

Nei casi di impugnazione di un titolo autorizzatorio edilizio, tenuto conto della distinzione e l'autonomia tra la legittimazione e l'interesse al ricorso quali condizioni dell'azione, è necessario che il giudice accerti, anche d'ufficio, la sussistenza di entrambi e non può affermarsi che il criterio della vicinitas, quale elemento di individuazione della legittimazione, valga da solo ed in automatico a dimostrare la sussistenza dell'interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall'atto impugnato.

Lo specifico pregiudizio derivante dall'intervento edilizio che si assume illegittimo, e che è necessario sussista, può comunque ricavarsi, in termini di prospettazione, dall'insieme delle

allegazioni racchiuse nel ricorso, suscettibili di essere precisate e comprovate laddove il pregiudizio fosse posto in dubbio dalle controparti o dai rilievi del giudice, essendo questione rilevabile d'ufficio nel rispetto dell'art. 73, c. 3, c.p.a. e quindi nel contraddittorio tra le parti.

7. Sentenza 9 giugno 2022, n. 399 – Est. De Col

Piano per gli Insediamenti Produttivi – Natura e funzione.

Piano per gli Insediamenti Produttivi – Scadenza del termine di efficacia – Conseguenze.

Il Piano per gli insediamenti produttivi è uno strumento urbanistico di natura attuativa, dotato di efficacia decennale dalla data di approvazione ed avente valore di piano particolareggiato di esecuzione, sebbene abbia la particolarità di non concretarsi nella realizzazione di una specifica opera pubblica, in quanto, come già evidenziato, costituisce uno strumento di politica economica con la funzione di incentivare le imprese, offrendo loro, ad un prezzo politico, previa espropriazione ed urbanizzazione, le aree occorrenti per il loro impianto o la loro espansione.

Il termine decennale di efficacia previsto per i piani particolareggiati si applica solo alle disposizioni di contenuto espropriativo, non anche alle prescrizioni urbanistiche di piano, che rimangono pienamente operanti e vincolanti sino all'approvazione di un nuovo piano attuativo. Tali coordinate ermeneutiche si applicano anche al Piano di Insediamenti Produttivi.

8. Sentenza 7 luglio 2022, n. 472 – Est. De Col

Monetizzazione sostitutiva della cessione degli standard – Azione di accertamento – Inammissibilità.

Monetizzazione degli standard e contributo di costruzione – Differenza.

L'azione di accertamento non è ammissibile quale rimedio giurisdizionale utilizzabile dal privato che voglia opporsi alla c.d. "monetizzazione" sostitutiva della cessione degli standard, in quanto la posizione soggettiva azionata presenta i caratteri dell'interesse legittimo e deve essere dunque fatta valere censurando, nel termine decadenziale, il titolo edilizio che rechi l'imposizione della prestazione patrimoniale contestata, secondo il tipico rito impugnatorio.

L'istituto giuridico della monetizzazione degli standard urbanistici (aree necessarie alle dotazioni territoriali per servizi pubblici e di uso pubblico) attiene alla disciplina del territorio e dunque può essere attratto nelle previsioni di cui all'art. 12, c. 3, T.U. edilizia (nella parte in cui dà

rilevanza al contrasto dell'intervento oggetto della domanda di permesso di costruire con le previsioni di strumenti urbanistici anche soltanto adottati) e della corrispondente normativa regionale; in sostanza, la monetizzazione è un elemento essenziale della validità del titolo edilizio, mentre il contributo di costruzione opera sul piano dell'efficacia all'interno del rapporto paritetico fra Amministrazione e contribuente e si fonda sulla normativa di cui agli art. 16 ss. dello stesso T.U. edilizia.

9. Sentenza 2 agosto 2022, n. 536 – Est. De Col

Piano casa – Disciplina derogatoria – Efficacia sanante di pregressi abusi edilizi - Esclusione

La disciplina del 'Piano casa' non consente di ampliare le ipotesi di sanatoria edilizia: non è possibile, cioè, beneficiare degli incrementi volumetrici previsti da tale legge per sanare pregressi abusi edilizi. Si esclude che le leggi regionali sul Piano Casa costituiscano una surrettizia normativa di condono o di sanatoria, riflettendo, piuttosto, l'esigenza di promuovere gli investimenti privati nel settore dell'edilizia e costituendo, dunque, una disciplina di natura eccezionale in relazione a specifici interventi, destinata ad operare per un arco temporalmente limitato sempre dietro presentazione di un'istanza che deve precedere (e non seguire) la loro esecuzione.

10. Sentenza 24 novembre 2022, n.749- Est. Caudullo

Edilizia e urbanistica - Diritto di accesso del confinante - Vicinitas - Sufficienza - Opposizione del controinteressato - Irrilevanza - Lesione dei diritti dei terzi - Atti del procedimento abilitativo delle attività edilizie (CILA).

L'art. 20, comma 6, t.u. n. 380 del 2001 assicura a qualsiasi soggetto interessato la possibilità di visionare gli atti del procedimento di rilascio di un permesso di costruire, in ragione del controllo diffuso sull'attività edilizia che il legislatore ha inteso garantire ed atteso che in "subiecta" materia non può essere affermata l'esistenza di un diritto alla riservatezza in capo ai controinteressati.

L'Amministrazione non può legittimamente assumere a fondamento del diniego di accesso agli atti la mancanza del consenso da parte del soggetto controinteressato, atteso che la normativa in materia di accesso agli atti, lungi dal rendere i controinteressati arbitri delle richieste che li riguardano, rimette sempre all'Amministrazione destinataria della richiesta di accesso il potere di

valutare la fondatezza della richiesta stessa, anche in contrasto con l'opposizione eventualmente manifestata dai controinteressati, nonché l'obbligo di ponderare i contrapposti interessi, al fine di individuare quello prevalente, ai sensi dell'art. 24 della l. n. 241/1990.

11. Sentenza 13 ottobre 2022, n. 678 – Est. Scianna

Edilizia ed urbanistica – Abusi edilizi – Realizzati su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici – Ordine di demolizione – Nel caso di realizzazione di un'inferriata e di un cancello per recintare una porzione di corte comune – Insistente su un'area di proprietà dell'Ente locale – Legittimità – Ragioni.

È legittimo l'ordine di demolizione di alcuni manufatti abusivi (nella specie, si trattava di un'inferriata e di un cancello per recintare una porzione di corte comune), che sia motivato con riferimento al fatto che le opere sono state realizzate in difetto del preventivo rilascio del permesso di costruire e su un'area di proprietà dell'Ente locale. L'art. 35 del D.P.R. n. 380/2001 sanziona con particolare rigore l'abuso commesso sul suolo pubblico e non contempla alcuna ipotesi alternativa alla demolizione, essendo evidentemente preordinato ad evitare l'indebito utilizzo del bene di proprietà pubblica per cui, nei casi di edificazione contra legem, non occorre alcun accertamento ulteriore dovendosi verificare solo che il suolo interessato dall'intervento sia di proprietà pubblica e che nessun titolo è stato rilasciato.

12. Sentenza 15 novembre 2022, n.735 - Est. De Col

Impianti di telecomunicazioni-Procedimento semplificato ex art. 87 D.lgs. n. 259/03 – Autorizzazione unica inclusiva del permesso di costruire-Sussiste.

Realizzazione di SRB- Pagamento dei costi di costruzione ex art. 16 d.P.R. n. 380/01– Esclusione.

In linea generale, il procedimento di installazione delle infrastrutture per impianti radioelettrici, disciplinato dall'art. 87 d.lgs. 259/2003, costituisce un procedimento unico, nell'ambito del quale devono confluire anche le valutazioni edilizie, senza che debba essere attivato un secondo autonomo procedimento edilizio, in conformità delle esigenze di semplificazione procedimentale.

Ne consegue sul piano logico-giuridico che, non dovendosi fare applicazione della disciplina procedimentale e sostanziale tipica della materia edilizia (qui in particolare l'art. 16 d.P.R. n.

380/2016), non è dovuto da parte dell'operatore economico il pagamento di alcuna somma a titolo di costo di costruzione.

13. Sentenza 21 novembre 2022, n. 746 –Est. Caudullo

Edilizia ed urbanistica – Abusi edilizi – Ordine di demolizione – Di alcuni gazebo di non secondarie dimensioni – Riferimento al difetto del preventivo rilascio del permesso di costruire – Legittimità – Fattispecie.

È legittima una ordinanza con la quale un Comune ha ingiunto la demolizione di alcuni gazebo temporanei, di non secondarie dimensioni, con struttura in legno e copertura leggera (nella specie, si trattava, in particolare, di sei gazebo costituiti da moduli strutturalmente indipendenti, di superficie unitaria inferiore a mq 30,00, collegati tramite una pavimentazione omogenea, tale da rendere funzionale e continua una superficie utilizzabile di mq 100,00 circa, verandati con pannelli scorrevoli in vetro), nonché il ripristino dello stato dei luoghi, che sia motivato con riferimento al fatto che i manufatti sono stati realizzati senza il preventivo rilascio del permesso di costruire. Nella specie, si tratta, infatti, dell'avvenuta realizzazione di nuove strutture edilizie, mediante la creazione di nuovi spazi e volumi. Tale intervento edilizio è annoverabile nel concetto di "nuova costruzione" di cui all'art. 3, lettera e), del D.P.R. n. 380 del 2001, riguardante ogni trasformazione e urbanistica del territorio non rientrante nelle categorie della manutenzione ordinaria e straordinaria, del restauro e risanamento conservativo e della ristrutturazione edilizia, comprendente qualunque manufatto autonomo o modificativo di altro preesistente.

4) ENTI LOCALI

1. Decreto 18 gennaio 2022, n. 25 – Est. Criscenti

Covid-19 – Sospensione dell'attività didattica in presenza – Ordinanza del Sindaco – Va sospesa

Il potere derogatorio dell'ordinario regime di didattica in presenza, riconosciuto anche ai Sindaci, presuppone necessariamente, ai sensi dell'art. 1, c. 4, L. n. 133/2021, la contemporanea sussistenza sia della c.d. 'zona rossa', che della eccezionale e straordinaria necessità dovuta all'insorgenza di focolai o elevata diffusione del virus proprio nella popolazione scolastica, condizioni; è da escludere che possa residuare spazio con riferimento alle attività didattiche ed educative per l'emanazione, da parte dei Sindaci, di ordinanze contingibili ex art. 50 cit., che intendano regolare diversamente i medesimi settori di attività, posto che dette ordinanze, stante la

loro natura 'contingibile', hanno natura residuale e presuppongono, quindi, che non sia possibile individuare una diversa 'regola' della fattispecie concreta.

2. Sentenza 8 febbraio 2022, n. 86 – Est. Scianna

Ordinanze contingibili e urgenti – Servizio di raccolta dei rifiuti - Imposizione unilaterale del corrispettivo – Illegittimità.

La P.A. non può imporre, nemmeno con lo strumento dell'ordinanza contingibile e urgente, un corrispettivo per l'espletamento di un servizio, e tantomeno può farlo rinviando ad accordi contrattuali sulla cui vigenza ed efficacia vi è contesa tra le parti. Invero, diversamente opinando, si consentirebbe all'Amministrazione di sacrificare la libera iniziativa economica privata a beneficio del proprio esclusivo interesse al risparmio di spesa, con violazione dei principi desumibili dall'art. 41 Cost.

3. Sentenza 21 febbraio 2022, n. 109 – Est. De Col

Ordinanze contingibili e urgenti – Raccolta dei rifiuti - Prosecuzione del servizio - Legittimità – Condizione.

È legittima l'imposizione attraverso lo strumento dell'ordinanza contingibile e urgente della prosecuzione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, avvalendosi del precedente gestore, anche laddove il Comune non si sia tempestivamente attivato per la indizione della gara per l'affidamento di tale servizio, in quanto la situazione di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente connesse alla gestione dei rifiuti, non fronteggiabile adeguatamente con le ordinarie misure, legittimano il sindaco all'esercizio dei poteri extra ordinem riconosciutigli dall'ordinamento giuridico e, di fronte all'urgenza di provvedere, non rileva affatto chi o cosa abbia determinato la situazione di pericolo che il provvedimento è rivolto a rimuovere.

4. Sentenza 11 marzo 2022, n. 195 – Est. De Col

Regolamento comunale per l'applicazione dei canoni concessori non ricognitori – Nota contenente richiesta di informazioni – Valore ricognitivo – Carenza di interesse.

Regolamenti – Impugnabilità – Condizione.

Regolamento – Imposizione canone concessorio non ricognitorio – Anche in assenza di limitazioni alla pubblica fruizione della sede stradale – Illegittimità.

La nota con cui il Comune invita la società destinataria a comunicare una serie di dati utili onde permettere al medesimo ente locale di procedere con l'invio dell'avviso di pagamento del canone concessorio non ricognitorio non può considerarsi immediatamente lesiva della posizione giuridica della ricorrente, in quanto atto certamente non provvedimento né autoritativo, ma avente valore ricognitivo/informativo dell'introduzione del canone unico patrimoniale, avvenuta con Regolamento comunale.

Va esclusa l'impugnabilità di atti regolamentari o di provvedimenti amministrativi a carattere generale quando la lesione non derivi direttamente dagli stessi, ma solo dai successivi atti esecutivi, i cui contenuti non siano già preordinati e vincolati dalla fonte regolamentare, ammettendola, a contrario, quando invece tale vincolo sia configurabile e gli atti da emanare in base al regolamento assumano quindi carattere di mera applicazione delle norme in esso contenute.

L'imposizione di un canone non ricognitorio avrà un giusto titolo che la renderà legittima solo per il tratto di tempo durante il quale le lavorazioni di posa e realizzazione dell'infrastruttura a rete impediscono la piena fruizione della sede stradale; ma non risponde ad alcun criterio interpretativo, né sistematico, né letterale, della previsione normativa di cui all'art. 27 del Codice della Strada, la norma regolamentare che impone il canone anche indipendentemente dall'occupazione esclusiva funzionale al cantiere stradale.

5. Sentenza 28 marzo 2022, n. 235 – Est. Romeo

Enti in dissesto – Azioni esecutive individuali nei confronti dei Comuni – Divieto - Art. 248, c. 2, TUEL - Applicazione analogica ai giudizi di ottemperanza.

Enti in dissesto – Giudizio di ottemperanza – Ammissibile – Condizione.

La peculiare disciplina dettata dall'art. 248, c. 2, TUEL è applicabile in via analogica anche ai giudizi di ottemperanza, al fine di realizzare la c.d. cristallizzazione dei debiti a tutela della par condicio creditorum.

Il giudizio di ottemperanza nei confronti degli Enti dissestati è peraltro ammissibile quando il giudicato da ottemperare necessita di ulteriore attività giurisdizionale a carattere cognitivo (in

genere, ai fini della determinazione del quantum da inserire nella massa passiva formata dall'organo straordinario di liquidazione), non anche quando l'importo dovuto dall'amministrazione sia stato definitivamente quantificato e non occorre altra attività che quella del materiale adempimento, che deve avvenire nella sede propria della procedura concorsuale.

6. Sentenza 22 aprile 2022, n. 290 – Est. Caudullo

Piano Comunale Spiaggia – Natura – Atto complesso – Impugnazione autonoma del provvedimento di approvazione.

Il Piano Comunale di Spiaggia è, analogamente al piano regolatore generale, un atto complesso nel quale confluiscono l'atto di adozione del Consiglio Comunale ed il successivo provvedimento di approvazione, previa verifica della rispondenza con gli obiettivi e gli indirizzi del Piano di indirizzo regionale, della Città Metropolitana. Pertanto i due atti possono essere impugnati autonomamente e distintamente senza che l'omessa impugnazione dell'atto di adozione comporti preclusione o decadenza del diritto di ricorso avverso il piano approvato.

7. Sentenza 11 luglio 2022, n. 479 – Est. Caudullo

Corpo di Polizia Municipale – Trasformazione in ‘Servizio’ – Inserimento nel ‘Settore amministrativo’ - Legittimità - Condizione

Nei casi in cui il Comune organizza le proprie strutture in Settori, si ritiene sia legittimo che l'attività di polizia municipale venga organizzata in "servizio" all'interno della più vasta struttura (il 'settore') articolata in una pluralità di "servizi" con al vertice un dirigente amministrativo con compiti di coordinamento strutturale, con la sola condizione, per la legittimità dell'opzione, di salvaguardare l'autonomia funzionale e gerarchica del comandante, limitatamente all'esercizio delle prerogative di cui all'art. 9, L. n. 65/1986, per le quali il comandante deve rapportarsi unicamente ed esclusivamente al sindaco.

8. Sentenza 21 luglio 2022, n. 494 – Est. Romeo

Enti in dissesto – Recupero del credito per spese legali nascente da sentenza - Azione di ottemperanza – Ammissibilità – Condizioni.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 248 TUEL, il momento rilevante è quello del fatto o atto di gestione cui il debito accertato è correlato, con la conseguenza che se pure la sentenza che accerta il debito è successiva alla dichiarazione di dissesto, ciò non basta a rendere tout court ammissibile

la procedura esecutiva eventualmente intrapresa, ma occorrerà tener conto pure del fatto o atto di gestione cui il debito si ricollega e se questo è antecedente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, l'eventuale azione esecutiva intrapresa sarà inammissibile ex art. 248, c. 2, TUEL”.

9. Sentenza 10 novembre 2022, n. 724 –Est. Romeo

Elezioni - Impugnazioni e ricorsi - Procedimento avanti al giudice amministrativo - Prova di resistenza - Condizione.

Il principio della prova di resistenza nel giudizio elettorale (a cui riguardo cfr., ex multis, Cons. St., Sez. III, 2 novembre 2019, n. 7485) implica che il ricorrente assolva, a pena di inammissibilità, ad un rigoroso onere probatorio, dovendo dimostrare che dall'accoglimento del ricorso conseguirebbe, nella sostanza dei fatti, il raggiungimento del bene della vita a cui aspira. Da ciò discende che le censure devono essere specifiche e determinate nella denuncia dei vizi delle operazioni elettorali, non potendo, viceversa, limitarsi alla deduzione di generiche irregolarità, strumentali ad ottenere la ripetizione, in sede giurisdizionale e tramite l'attività istruttoria del giudice, delle operazioni medesime. Il ricorrente deve, in definitiva, individuare ab origine non solo i vizi e le irregolarità del voto ma anche le schede e gli atti in cui essi si annidano, non essendo consentito che tali contenuti, indeterminati e generici ab origine, vengano specificati in corso di causa, né a seguito di eventuali verificazioni disposte dal giudice amministrativo (nella fattispecie la prova di resistenza risulta affidata alla mera denuncia delle presunte irregolarità, afferenti alla registrazione dei votanti, che avrebbero riguardato "circa 300 voti", essendosi il ricorrente limitato a prospettare che, tenuto conto del modesto scarto di preferenze registrato tra le due liste, nella misura di appena 569, i voti in questione "già da sol[i] sarebbero stati sufficienti a garantire la maggioranza ... alla sua coalizione").

10. Sentenza 12 settembre 2022, n. 610 – Est. Caudullo

Comune e Provincia – Sindaco – Ordinanza – Divieto nei confronti dei conduttori di animali, anche se muniti di museruola e guinzaglio, di poter accedere alle spiagge libere di tutto il litorale comunale – Illegittimità – Ragioni.

È illegittima, per difetto di motivazione e per violazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa, una ordinanza con la quale il Sindaco ha disposto il divieto nei confronti dei conduttori di animali, anche se muniti di museruola e guinzaglio, di poter accedere

alle spiagge libere di tutto il litorale comunale. Il principio di proporzionalità di matrice comunitaria, immanente nel nostro ordinamento in virtù del richiamo operato dall'art. 1 della legge n. 241/1990, impone alla P.A. di optare, tra più possibili scelte ugualmente idonee al raggiungimento del pubblico interesse, per quella meno gravosa per i destinatari incisi dal provvedimento, onde evitare agli stessi 'inutili' sacrifici; in particolare, la scelta di vietare l'ingresso agli animali – e, conseguentemente, ai loro padroni o detentori – sulle spiagge destinate alla libera balneazione, risulta irragionevole ed illogica, oltre che irrazionale e sproporzionata, nel senso che l'amministrazione avrebbe dovuto valutare la possibilità di perseguire le finalità pubbliche del decoro, dell'igiene e della sicurezza, ovvero dell'incolumità pubblica, mediante regole alternative al divieto assoluto di frequentazione delle spiagge.

11. Sentenza 30 dicembre 2022, n. 849- Est. Scianna

Enti locali - Decadenza dalla carica di consigliere comunale per mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale- Tempestività delle giustificazioni del consigliere assente.

Decadenza dalla carica di illegittimità per tre sedute consecutive- Legittimità del computo anche della seduta andata deserta-Esclusione.

Le assenze per mancato intervento dei consiglieri dalle sedute del consiglio comunale non devono essere giustificate preventivamente di volta in volta. Ciò in quanto possono essere fornite successivamente, anche dopo la notificazione all'interessato della proposta di decadenza, ferma restando l'ampia facoltà di apprezzamento del Consiglio comunale in ordine alla fondatezza e serietà ed alla rilevanza delle circostanze addotte a giustificazione delle assenze.

Nell'interpretazione necessariamente restrittiva della cause di decadenza dalle cariche elettive si deve ritenere che la seduta dichiarata deserta, vuoi per vizio di convocazione vuoi per mancanza di quorum, proprio perché inidonea allo svolgimento delle funzioni di consigliere comunale, non rappresenta la "seduta" in cui l'assente è venuto meno ai suoi doveri di carica e da cui possa derivare la decadenza; ne consegue che l'assenza dalla seduta dichiarata deserta rimane irrilevante ai fini del requisito numerico richiesto dalla norma dello Statuto Comunale.

5) ESPROPRIAZIONE

1. Sentenza 8 marzo 2022, n. 189 – Est. De Col

Vendita giudiziaria – Effetto sanante degli illeciti edilizi – Esclusione.

Si deve escludere che, nell'ambito di una procedura espropriativa, la vendita giudiziaria (con o senza incanto) possa sanare eventuali illeciti edilizi dell'immobile alienato. Tale conclusione, peraltro, non può trarsi nemmeno facendo applicazione del principio generale dell'effetto cd. 'purgativo' derivante dalla natura di acquisto a titolo originario del bene, effetto che riguarda più propriamente i diritti, i pesi e le limitazioni legali gravanti sul bene, e non già lo stato di fatto materiale ed antigiuridico dal punto di vista urbanistico ed edilizio in cui eventualmente si trovi il bene immobile.

2. Sentenza 28 aprile 2022, n. 294 – Est. De Col

Espropriazione per pubblica utilità – Occupazione illegittima – Rinuncia abdicativa – Configurabilità – Esclusione.

Quale che sia la sua forma di manifestazione (vie di fatto, occupazione usurpativa, occupazione acquisitiva), la condotta illecita dell'amministrazione incidente sul diritto di proprietà non può comportare l'acquisizione del fondo e configura un illecito permanente ex art. 2043 c.c. Quest'ultimo non può cessare neanche nell'ipotesi in cui l'interessato abbia chiesto, non la restituzione, bensì il risarcimento per equivalente del danno da perdita della proprietà ritenendo di poter implicitamente rinunciare al suo diritto di proprietà (c.d. rinuncia abdicativa).

3. Sentenza 2 maggio 2022, n. 311 – Est. Romeo

Retrocessione totale – Posizione di diritto soggettivo – Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ex art. 133, c. 1, l. g), c.p.a., non solo le controversie riguardanti la retrocessione parziale, stante la posizione soggettiva di interesse legittimo in capo al privato, ma anche quelle inerenti alla mancata retrocessione totale del bene, acquisito mediante decreto di esproprio, nonostante la sopravvenuta decadenza della dichiarazione di pubblica utilità, attesa, pur a fronte di posizioni di diritto soggettivo, la riconducibilità mediata del comportamento della p.a. all'esercizio del potere amministrativo.

4. Sentenza 2 agosto 2022, n. 532 – Est. Caudullo

Occupazione illegittima – Azione di risarcimento – Termine di prescrizione.

Perdita di frutti – Mancata prova – Criterio di calcolo del risarcimento del danno.

In ipotesi di domanda di risarcimento del danno per il mancato godimento del fondo illegittimamente occupato dall'Amministrazione, la prescrizione decorre per ogni singola annualità, con la conseguenza che deve ritenersi estinto per prescrizione il diritto al risarcimento del danno da mancato godimento del bene per gli anni precedenti al quinquennio antecedente la messa in mora.

In mancanza di prova specifica da parte del danneggiato circa la perdita di frutti o di altre utilità, deve ritenersi che il risarcimento del danno per il mancato godimento di un immobile, debba calcolarsi assumendo a valore-base quello di mercato del bene, ed applicando ad esso il tasso di interesse legale, da ritenersi quale presumibile e normale indice di redditività dell'immobile. Il valore-base del suolo deve essere attualizzato anno per anno, con l'utilizzo dell'indice ISTAT e, solo sul relativo risultato, deve essere computato il danno per la perdita della possibilità di utilizzo del bene, calcolato attraverso il tasso di interesse legale, che rappresenta, in sostanza, la commisurazione equitativa dei c.d. frutti civili. La somma così risultante deve essere maggiorata degli interessi legali, dalla pubblicazione della sentenza sino alla effettiva corresponsione.

6) IMMIGRAZIONE

1. Sentenza 5 gennaio 2022, n. 9 – Est. De Col

Diniego permesso di soggiorno – Mancata traduzione – Legittimità – Condizione.

Diniego permesso di soggiorno – Mancata traduzione – Rimessione in termini per impugnare – Possibilità.

Diniego permesso di soggiorno – Danno da ritardo – Non configurabile.

La mancata traduzione del provvedimento di diniego di un permesso di soggiorno nella lingua conosciuta dal destinatario extracomunitario dell'atto non inficia la validità dell'atto nell'ipotesi in cui la predetta omissione non ha impedito allo straniero di impugnarlo tempestivamente e di

svolgere compiutamente le proprie difese, risultando, in tale fattispecie, del tutto ininfluenza la relativa violazione formale.

La mancata traduzione anche nella lingua ufficiale del Paese d'origine dell'istante potrebbe, tutt'al più, rimettere in termini per impugnare ove, nonostante la regolare notifica o comunicazione della decisione amministrativa, l'accertata incapacità di comprendere la lingua italiana avesse obiettivamente impedito al destinatario di apprendere o intuire l'oggetto dell'atto a lui destinato e delle connesse modalità impugnative all'interno indicate.

Il ritardo nell'adozione del provvedimento di diniego al rinnovo del permesso di soggiorno non provoca alcuna lesione ai diritti dello straniero, che fino alla decisione può rimanere sul territorio nazionale sulla base della richiesta di rinnovo.

2. Sentenza 30 maggio 2022, n. 359 – Est. Romeo

Permesso di soggiorno per motivi umanitari – Diniego del questore – Impugnazione dinanzi al Giudice ordinario.

La giurisdizione sulle controversie aventi ad oggetto il diniego del questore espresso ai sensi della normativa prevista dal D.p.r. n. 286/1998 sulle domande di permesso di soggiorno per motivi umanitari è da riconoscersi al giudice ordinario, posto che il diritto alla protezione umanitaria ha consistenza di diritto soggettivo, da annoverare tra i diritti umani fondamentali, come tali dotati di un grado di tutela assoluta e non degradabili ad interessi legittimi per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, a cui è rimesso solo l'accertamento dei presupposti di fatto che ne legittimano il riconoscimento.

3. Sentenza 2 agosto 2022, n. 545 – Est. Romeo

Rinnovo permesso di soggiorno per motivi umanitari – Azione avverso il silenzio – Inammissibilità.

Protezione umanitaria – Natura giuridica – Diritto soggettivo.

L'azione avverso il silenzio serbato dall'Amministrazione è esperibile innanzi al giudice amministrativo solo a tutela di posizioni di interesse legittimo, implicanti l'esercizio in via autoritativa di una potestà pubblica, e non se l'inerzia è serbata a fronte di un'istanza avanzata per il riconoscimento di un diritto soggettivo, poiché in tal caso l'interessato ha titolo a chiedere l'accertamento del diritto al giudice ordinario.

Il diritto alla protezione umanitaria ha consistenza di diritto soggettivo, da annoverare tra i diritti umani fondamentali, come tali dotati di un grado di tutela assoluta e non degradabili ad interessi legittimi per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, a cui è rimesso solo l'accertamento dei presupposti di fatto che ne legittimano il riconoscimento.

4. Sentenza 2 novembre 2022, n. 713 – Est. Romeo

Procedura di emersione dal lavoro irregolare - Carattere tassativo dei reati ostativi a carico del datore di lavoro ex art. 103 d.l. n. 34/2020- Dies a quo del termine quinquennale della condanna dalla presentazione della domanda.

L'art. 103, comma 8, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 accorda rilevanza ostativa all'ammissibilità dell'istanza di regolarizzazione del lavoro "nero" alla condanna del datore di lavoro, ancorché non definitiva e pure se conseguente a sentenza di "patteggiamento", soltanto per alcune specifiche figure criminose e sempre ch  essa sia stata pronunciata "negli ultimi cinque anni". L'elenco dei reati ostativi, a fronte del chiaro tenore letterale del testo normativo va, dunque, considerato tassativo.

Alcun margine di discrezionalità risulta rimesso all'Amministrazione dell'Interno dalla normativa in esame nella valutazione delle istanze di "emersione dal lavoro irregolare", risultando al contrario configurato il potere in questione in termini autenticamente "vincolati".

7) INTERDITTIVE ANTIMAFIA

1. Sentenza 3 gennaio 2022, n. 3 – Est. De Col

Informativa antimafia – Destinatari – Soggetto persona fisica – Limiti.

È illegittima l'informazione interdittiva applicata ad una persona fisica non imprenditore, non rinvenendosi nel Codice antimafia il riferimento all'adozione di informazioni interdittive antimafia nei confronti della persona fisica slegata da qualsivoglia attività imprenditoriale.

2. Sentenza 8 agosto 2022, n. 585 – Est. Romeo

Contraddittorio procedimentale – Violazione – Art. 92 D.lgs. n. 159/2011 – D.l. n. 152/2021 – Modifiche normative intervenute durante il procedimento - Tempus regit actum.

Il procedimento amministrativo va definito in conformità alla disciplina vigente al momento dell'adozione del provvedimento finale, dovendo l'amministrazione considerare anche le modifiche normative intervenute durante il procedimento, non potendo considerare l'assetto normativo cristallizzato in via definitiva alla data dell'atto che vi ha dato avvio, con la conseguenza che la legittimità del provvedimento adottato al termine di un procedimento avviato ad istanza di parte deve essere valutata con riferimento alla disciplina vigente al tempo in cui è stato adottato il provvedimento finale, e non al tempo della presentazione della domanda da parte del privato, dovendo ogni atto del procedimento amministrativo essere regolato dalla legge del tempo in cui è emanato in dipendenza della circostanza che lo jus superveniens reca sempre una diversa valutazione degli interessi pubblici.

3. Sentenza 9 agosto 2022, n. 590 – Est. Scianna

Interdittiva antimafia – Risoluzione contratto di affitto d'azienda – Domanda risarcitoria – Giurisdizione esclusiva – Configurabilità – Esclusione - Difetto di giurisdizione – Inammissibilità.

Conflitto negativo – Doppia declinatoria di giurisdizione in sede di cognizione piena – Necessità – Pronuncia emessa in sede cautelare – Inammissibilità del conflitto.

Le richieste di risarcimento che si collocano a valle di un provvedimento con cui, a seguito dell'interdittiva antimafia, è stata disposta la risoluzione del contratto di affitto che legava le parti e la cui legittimità è già stata accertata dal giudice amministrativo con sentenza passata in giudicato, danno luogo a una controversia inerente a profili successivi al venir meno del rapporto che legava le parti, connotati da una relazione di diritto comune e che, perciò, devono essere devoluti alla cognizione del giudice ordinario, quale giudice delle vicende negoziali successive alla stipula del contratto, ed in questo caso anche alla risoluzione di esso.

Ove il difetto di giurisdizione sia stato dichiarato dal giudice ordinario in sede cautelare, il giudice amministrativo successivamente adito non può sollevare d'ufficio il regolamento di giurisdizione, atteso che il procedimento davanti al giudice amministrativo è il primo giudizio di merito ai fini del rilievo del difetto di giurisdizione e detto giudice è da considerarsi il giudice della causa di merito tenuto a statuire sulla questione di giurisdizione ex art. 37 c.p.c.

4. Sentenza 12 ottobre 2022, n. 670 - Est. De Col

Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Misure antimafia.

Rilevanza della sola parentela ai fini del giudizio prognostico interdittivo- Condizioni necessarie e sufficienti.

In materia di sicurezza pubblica, il Prefetto adotta legittimamente l'Informativa Antimafia sulla base di elementi sintomatici ed indiziari dai quali è deducibile il tentativo di ingerenza - quali una condanna non irrevocabile, l'irrogazione di misure cautelari, il coinvolgimento di un'indagine penale, collegamenti parentali, cointeressenze societarie e/o frequentazioni con soggetti malavitosi - che, nel loro insieme, siano tali da fondare un giudizio di probabilità che l'attività d'impresa sia in grado, anche in maniera indiretta, di agevolare le attività criminali o esserne in qualche modo condizionata.

È legittima l'informazione interdittiva antimafia adottata dal Prefetto che a fini preventivi abbia presuntivamente ritenuto la rilevanza esclusiva dei rapporti di parentela con soggetti risultati appartenenti o contigui ad associazioni mafiose, ove gli stessi, per numero e qualità, per la controindicata peculiarità di contesti sociali e territoriali e per tendenziale vocazione di settori economici (come quello delle concessioni demaniali) risultino indizianti di una situazione complessiva tale da non rendere implausibile un collegamento, anche non personale e diretto, tra soggetti imprenditori ed ambienti della criminalità organizzata.

8) PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – AUTORIZZAZIONI – CONCESSIONI

1. Sentenza 17 gennaio 2022, n. 30 – Est. Romeo

Concessione demaniale – Art. 49 cod. nav. - Atto di incameramento delle opere inamovibili – Natura meramente ricognitiva – Effetto devolutivo ope legis alla cessazione del titolo concessorio.

Commissione – Discrezionalità tecnica – Valutazione utilità dell'opera – Effetto acquisitivo - Condizione.

Proroga e rinnovo concessione demaniale – Differenze.

Ai sensi dell'art. 49 cod. nav. le opere non amovibili realizzate dal concessionario su area rientrante nel demanio restano acquisite dello Stato alla cessazione della concessione, con la conseguenza che l'atto di incameramento delle opere valutate come inamovibili assume carattere puramente ricognitivo di un effetto ope legis prodottosi indipendentemente dalla determinazione in parola, al venire in rilievo dei descritti presupposti fattuali.

L'art. 49 cod. nav. attribuisce alla Commissione appositamente istituita il potere tecnico discrezionale di valutare la convenienza per la collettività di acquisire le opere realizzate dai concessionari sulle aree demaniali, quando il relativo titolo è scaduto. L'effetto devolutivo è previsto ex lege nell'interesse pubblico generale al mantenimento di ciò che, presumibilmente, può produrre ancora utilità. Ciò che non è automatico, invece, è l'effetto acquisitivo, perché il bene entra nel patrimonio dello Stato solo previo positivo vaglio della effettiva utilità e convenienza delle opere. La presunzione di utilità di convenienza va, in altre parole, verificata alla prova dei fatti, ed è per questo che è stata istituita la Commissione.

A differenza della proroga della concessione che determina il prolungamento - senza soluzione di continuità - della durata della concessione in essere, il rinnovo integra gli estremi di una nuova concessione che si sostituisce alla precedente oramai scaduta. A corollario discende che nel solo caso del rinnovo, decorso il termine di durata iniziale, scaduta l'originaria concessione demaniale marittima, si verifica ipso iure, ai sensi dell'art. 49 cod. nav., la devoluzione a favore dello Stato delle opere non agevolmente rimovibili realizzate dal concessionario nel periodo d'efficacia della concessione scaduta, fatta poi oggetto di rinnovo; il tutto con effetto legale automatico al demanio statale. Sicché, il rinnovo della concessione non posticipa affatto l'effetto traslativo della proprietà già prodottosi alla scadenza del termine di durata della concessione.

2. Sentenza 20 gennaio 2022, n. 38 – Est. Romeo

Rivendite di tabacchi - Rigetto domanda di trasferimento ‘fuori zona’ – Tempus regit actum.

Rivendite di tabacchi – Autorizzazione al trasferimento ‘fuori zona’ – Sussistenza presupposti distanziali e dimensionali – Condizione non sufficiente.

In ossequio al principio del tempus regit actum, qualora il provvedimento impugnato sia stato adottato anteriormente alla data di entrata in vigore del D.M. del 12 febbraio 2021, n. 51, il relativo procedimento amministrativo è assoggettato alla precedente disciplina regolamentare, dettata dal D.M. del 21 febbraio 2013, n. 38.

La sussistenza dei presupposti distanziali e dimensionali non era (e ancor più non lo è nell'attualità) condizione sufficiente per l'autorizzazione del trasferimento ‘fuori zona’ di una rivendita, occorrendo, altresì, a tal fine, la favorevole valutazione dell'incidenza dello spostamento di sede proposto sull'assetto della rete della distribuzione territoriale dei tabacchi. Dunque, si

ritiene che in tale materia l'Amministrazione goda di un potere non già vincolato, bensì connotato da una significativa componente di discrezionalità.

3. Sentenza 2 febbraio 2022, n. 77 – Est. Caudullo

Sedi farmaceutiche – Distanze minime - ‘Percorso pedonale più breve’ – Criterio di individuazione.

Il ‘percorso pedonale più breve’ per verificare il rispetto delle distanze minime tra sedi farmaceutiche deve essere individuato prescindendo dal puntuale rispetto degli attraversamenti stradali segnalati e da particolari ostacoli che renderebbero inaccessibile il percorso a persone con difficoltà motorie: per ‘percorso pedonale’ s'intende quello ordinariamente percorribile mediante una normale deambulazione, senza particolari ostacoli naturali. In questo contesto di normale deambulazione non sembra rientrare, di necessità, anche la scrupolosa osservanza delle disposizioni amministrative relative ai passaggi pedonali; il percorso pedonale, pertanto, potrà prescindere dagli attraversamenti pedonali segnalati, a meno che le circostanze di fatto non siano tali da costituire veri e propri ostacoli materiali all'attraversamento fuori dei punti stabiliti.

4. Sentenza 28 aprile 2022, n. 297 – Est. De Col

Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte – Nomina del Consiglio direttivo – Decreto Ministeriale – Natura giuridica

Designazione dei membri del Consiglio Direttivo – Atto di amministrazione consultiva - Efficacia vincolante quanto al contenuto – Decisione ministeriale difforme - Obbligo di motivazione.

Il decreto ministeriale di nomina del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte è un atto di alta amministrazione; in particolare si tratta di un atto contestuale plurimo che consiste, astrattamente, in una serie di atti diversi per riferimento soggettivo, seppure dello stesso contenuto ed emessi sotto un'unica forma.

Esso consegue a un atto di designazione unitario, che è un atto di amministrazione consultiva e, pertanto, ha natura endoprocedimentale; inoltre ha efficacia vincolante relativamente al contenuto della designazione stessa, ma non all'emanazione dell'atto, in quanto l'organo di Amministrazione attiva può sempre rifiutarsi di nominare la persona su cui l'organo consultivo ha espresso parere vincolante, adottando un atto negativo motivato.

5. Sentenza 13 giugno 2022, n. 423 – Est. Caudullo

Concessioni demaniali marittime - Provvedimento amministrativo – Atto meramente ricognitivo – Proroga ex lege - Art. 1, commi 682 e 683, L. n. 145/2018 e art. 182, comma 2, D.l. 19 n. 34/2020 – Vanno disapplicate – Anche dalla Pubblica amministrazione.

Concessioni demaniali marittime – Proroga – Non oltre il 31 dicembre 2023.

Il provvedimento amministrativo attuativo della proroga ex lege delle concessioni demaniali marittime è un atto meramente ricognitivo di un effetto prodotto automaticamente dalla legge nazionale la quale, tuttavia, essendo in contrasto con i principi eurocomunitari di cui agli artt. 49 e 56 TFUE e all'art.12 della direttiva 2007/123/CE, deve essere disapplicata non solo dal giudice ma anche dalla Pubblica amministrazione.

La concessione demaniale per finalità turistico-ricreative, al ricorrere dei presupposti, potrà essere ritenuta efficace sino al 31 dicembre 2023, fermo restando che, oltre tale data, anche in assenza di una disciplina legislativa, essa cesserà di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire, la quale andrebbe considerata senza effetto perché in contrasto con le norme dell'ordinamento dell'U.E.

6. Sentenza 23 giugno 2022, n. 453 – Est. Caudullo

Accreditamento strutture sanitarie – Procedimento - Dichiarazione dell'ASP di compatibilità della attività richiesta con i LEA e il fabbisogno regionale – Atto endoprocedimentale.

Nell'ambito della procedura di accreditamento di una struttura sanitaria privata, la dichiarazione con cui l'ASP attesta la compatibilità delle attività richieste con i livelli essenziali di assistenza e il fabbisogno di prestazione definiti dalla Regione (e che la ricorrente abbia richiesto all'ASP prima di formalizzare l'istanza di accreditamento) si innesta nell'unico procedimento ordinato e coordinato all'emanazione di un provvedimento finale (l'accreditamento), spettante al Dirigente generale del Dipartimento regionale tutela della salute e politiche sanitarie, ovvero, in un rapporto tutto interno fra amministrazioni, nel quale riveste la natura di mero atto endoprocedimentale, emanato nell'interesse dell'Amministrazione procedente (Regione), l'unica ad avere titolo a richiedere l'espletamento di un'attività valutativa da parte di altra Amministrazione.

7. Sentenza 9 agosto 2022, n. 591 – Est. De Col

Zone carenti di assistenza primaria – Individuazione - Deliberazioni dell'ASP - Natura giuridica.

Zone carenti di assistenza primaria – Decreto regionale - Impugnazione – Medici titolari di convenzioni con l'ASP - Interesse a ricorrere.

Le deliberazioni con cui l'ASP di Reggio Calabria ha provveduto a individuare nei distretti di riferimento dei ricorrenti le nuove zone carenti di assistenza primaria, così prevedendo la futura assegnazione di nuovi medici, rivestono la natura giuridica di "proposte" che, innestandosi in un procedimento complesso destinato a concludersi con l'emanazione del decreto regionale, non hanno efficacia lesiva fino a quando la Regione non ne dispone la pubblicazione sul BUR, dando la stura alla successiva fase dell'approvazione della graduatoria e dell'assegnazione dei medici nelle zone di assistenza primaria di nuova istituzione.

In capo ai ricorrenti, medici di medicina generale titolari di convenzione con l'ASP, sussiste un interesse legittimo concreto ed attuale a contestare la legittimità degli atti di organizzazione del servizio gravati, incidendo l'aumento delle sedi vacanti in zone che non sarebbero carenti di assistenza primaria sulla facoltà di scelta del medico di base da parte dei pazienti e, in via qui solo mediata, sulla 'chance', anche economica, di poter essere destinatari della preferenza di un maggior numero di utenti assistibili.

8. Sentenza 25 ottobre 2022 n.701 - Est. De Col

Concessioni demaniali marittime- Carattere fiduciario del rinnovo-Obbligo di trasparenza e buona fede del concessionario istante- Illegittimità del diniego-Sussiste.

La concessione del demanio marittimo di cui al codice della navigazione viene emesso "intuitus personae", e cioè in base ad una valutazione discrezionale sul concessionario (persona fisica o giuridica) richiedente, tale da condurre ad un esito positivo (fiducia economica e morale) sia nella fase costitutiva del rapporto che nella fase esecutiva dello stesso.

Ne deriva che è legittimo il diniego di rinnovo di una concessione demaniale marittima nel caso in cui l'Amministrazione concedente accerti che la situazione dichiarata dalla società concessionaria al momento della presentazione della domanda circa l'identità degli amministratori diverge dalle risultanze di pubblici registri, ravvisandosi in siffatto comportamento la violazione degli obblighi

di collaborazione e buona fede tra P.A. e cittadino positivizzati dall'art. 1 comma 2 bis della L. 241/90.

9. Sentenza 22 settembre 2022 n. 614 - Est. Scianna

Procedimento amministrativo – Impugnazione del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria- nella parte in cui non prevede la realizzazione di “case funebri” previste dall'art. 13 della ridetta legge regionale 29.11.2019 n. 48- Inammissibilità –Ragioni.

Deve essere dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso un Regolamento comunale di Polizia Mortuaria nella parte in cui omette di dettare specifiche disposizioni per le case funerarie (previste dall'art. 13 della ridetta legge regionale 29.11.2019 n. 48, e destinate alla custodia e all'esposizione dei defunti, nonché alla celebrazione e al commiato) quando l'esercizio del potere regolamentare presupponga lo svolgimento di adempimenti istruttori in esito ai quali permanga un nucleo di valutazioni discrezionali riservate all'amministrazione e precluse al sindacato giurisdizionale.

9) PROCESSO AMMINISTRATIVO

1. Sentenza 17 gennaio 2022, n. 26 – Est. Caudullo

Rapporto di servizio di natura onoraria – Indennità di funzione – Predeterminazione legislativa – Posizione di diritto soggettivo - Giurisdizione del giudice ordinario.

La situazione giuridica attivata dal ricorrente (soggetto che svolge funzioni pubbliche sulla base di un'investitura politico-elettorale), relativa al riconoscimento delle indennità di funzione ridotte al 50% così come previsto dal combinato disposto del D.lgs. n. 235/2012 e della L.r. n. 3/1996, è una posizione di diritto soggettivo, in quanto attinente ad una indennità direttamente prevista dalla legge, e come tale appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.

2. Sentenza 11 febbraio 2022, n. 93 – Est. De Col

Mobilità in deroga – Giurisdizione del giudice amministrativo – Presupposti.

Al pari di quanto accade per l'integrazione salariale anche per la mobilità in deroga la concessione del beneficio presuppone lo svolgimento di una prima fase in cui sono individuati, in concreto, i relativi requisiti nonché i destinatari e che si conclude con il provvedimento di attribuzione o di negazione del beneficio stesso - e in questa fase si profilano per i lavoratori e gli imprenditori situazioni di mero interesse legittimo, tutelabili davanti al giudice amministrativo - e di una seconda fase successiva all'emanazione del provvedimento di ammissione al beneficio (o di negazione di tale ammissione) nella quale si configurano posizioni di diritto soggettivo - tutelabili davanti al giudice ordinario - tra imprenditore o lavoratori, da una parte, e INPS dall'altra, aventi origine dal provvedimento medesimo ed attinenti, in particolare, alle modalità di corresponsione del beneficio stesso.

3. Sentenza 16 febbraio 2022, n. 99 – Est. De Col

Processo amministrativo - Giudizio di ottemperanza - Azione esecutiva – Art. 16-septies, c. 2, lett. g), L. n. 215/2021 – Inapplicabilità.

È fondata l'azione esecutiva intrapresa previa la non applicazione dell'art. 16-septies, c. 2, l. g), L. n. 215/2021, di conversione del D.l. n. 146/2021, in quanto incompatibile con il diritto dell'Unione europea (Trattato UE, Trattato TFUE, CDFUE, contenenti norme e principi direttamente applicabili, oltre che con la Direttiva n. 2011/7 sui ritardi nelle transazioni commerciali, direttamente efficace nei c.d. rapporti verticali).

4. Sentenza 9 maggio 2022, n. 320 – Est. De Col

Accreditamento strutture sanitarie - Mancata adozione dichiarazione dell'ASP – Sulla compatibilità tra attività richieste e LEA regionali - Rito avverso il silenzio – Oggetto - 'Silenzio procedimentale' - Accertamento dell'obbligo della P.A. di svolgere attività endoprocedimentale – Infondatezza.

Accreditamento strutture sanitarie - Mancata adozione dichiarazione dell'ASP – Sulla compatibilità tra attività richieste e LEA regionali - Rimedi.

L'oggetto del giudizio sul silenzio-inadempimento della P.A. è costituito dall'accertamento dell'obbligo di provvedere entro un dato termine e della sua violazione. Dunque è infondato il ricorso ex art. 117 c.p.a. con cui la ricorrente si duole del c.d. silenzio procedimentale dell'ASP, poiché l'inerzia contestata consiste non nella mancata adozione del provvedimento definitivo con cui formalmente si chiude il procedimento di accreditamento definitivo, ma nella mancata adozione

della dichiarazione attestante la compatibilità delle attività richieste con i livelli essenziali di assistenza ed il fabbisogno di prestazioni definiti dalla Regione.

La mancata adozione della suddetta dichiarazione è inidonea a provocare un arresto procedimentale sine die: l'istanza indirizzata all'ASP, nella ritenuta inerzia di quest'ultima, può e deve essere (ri)presentata, unitamente alla domanda di accreditamento, alla Regione, e cioè all'Amministrazione deputata a quel punto ad acquisire direttamente dall'Azienda sanitaria il rilascio della dichiarazione sulla compatibilità delle attività richieste con i LEA e il fabbisogno regionale. Alternativamente la Regione è tenuta a provvedervi autonomamente, anche attivando, in caso di perdurante inerzia, i poteri sostitutivi già previsti dalla L.r. n. 24/2008 (art. 11, c. 6, l. a) e l. b)) nel più esteso ambito della procedura di accreditamento mediante la nomina di un Commissario ad acta.

5. Sentenza 17 maggio 2022, n. 343 – Est. De Col

Procura speciale apposta su foglio separato materialmente congiunto all'atto – Priva di specifico riferimento al provvedimento da impugnare - Inesistenza – Conseguenze

Deve essere dichiarata la giuridica inesistenza della procura speciale rilasciata al difensore al fine della proposizione del ricorso, apposta su foglio separato e materialmente congiunto all'atto, quando risulti priva di uno specifico riferimento al provvedimento impugnato e riporti solo la generica indicazione "nel presente giudizio pendente davanti al Tribunale", senza altro elemento identificativo; ne consegue l'inammissibilità del ricorso, che deve essere dichiarata d'ufficio, in quanto l'art. 83 c.p.c. configura come un obbligo del giudice quello della verifica dell'effettiva estensione della procura conferita, principalmente a garanzia della stessa parte che l'ha rilasciata, affinché la medesima non risulti esposta al rischio del coinvolgimento in una controversia diversa da quella voluta, per effetto dell'autonoma iniziativa del proprio difensore.

6. Sentenza 1 giugno 2022, n. 374 – Est. De Col

Associazioni rappresentative di interessi collettivi – Legittimazione ad agire - Presupposti

Nel processo amministrativo la legittimazione attiva (e, dunque, l'intervento in giudizio) di associazioni rappresentative di interessi collettivi obbedisce a regole stringenti, essendo necessario che la questione dibattuta attenga in via immediata al perimetro delle finalità statutarie dell'associazione e, cioè, che la produzione degli effetti del provvedimento controverso si risolva in

una lesione diretta del suo scopo istituzionale, e non della mera sommatoria degli interessi imputabili ai singoli associati mentre la legittimazione ad agire difetta allorché l'associazione ricorra a tutela di interessi riferibili a singoli soggetti asseritamente incisi nella propria sfera giuridica soggettiva individuale, ovvero quando vi sia contrasto all'interno della categoria rappresentata.

7. Sentenza 16 giugno 2022, n. 433 – Est. Caudullo

Mancanza di procura speciale – Art. 182, c. 2, c.p.c. – Applicabilità – Esclusione – Inammissibilità del ricorso.

La carenza della procura speciale non può essere sanata mediante la ratifica prevista nel giudizio civile dall'art. 182, c. 2, c.p.c., atteso che l'applicazione della norma processualcivilistica non è compatibile con la disciplina del processo amministrativo che considera l'esistenza della procura speciale come requisito di ammissibilità del ricorso. La detta disciplina, esigendo che il ricorso sottoscritto dal solo difensore indichi l'esistenza della procura speciale, palesa che essa deve esistere prima del ricorso stesso, così contraddicendo l'idea che la medesima possa essere rilasciata in un momento successivo. La previsione a pena di inammissibilità ricollegata alla proposizione del ricorso, d'altro canto, comportando che il relativo requisito debba sussistere al momento di detta proposizione, impedisce la configurabilità del potere di rinnovazione, che in generale concerne la categoria delle nullità sanabili e non quella distinta delle inammissibilità.

8. Sentenza 27 giugno 2022, n. 458 – Est. Romeo

Distrazione delle spese a favore del difensore - Titolarità di un autonomo diritto di credito nei confronti della controparte soccombente – Azione per l'ottemperanza della sentenza che statuisce sulle spese processuali - Legittimazione del difensore distrattario.

Ottemperanza - Titolo esecutivo – Mancata spedizione in formula esecutiva nell'interesse della parte vittoriosa – Inammissibilità.

Il difensore che abbia chiesto ed ottenuto il provvedimento di distrazione è titolare di un autonomo diritto di credito al pagamento delle spese processuali e dei compensi professionali nei confronti della controparte soccombente. Per effetto di tale statuizione si instaura, infatti, un rapporto obbligatorio tra detto difensore e la parte soccombente che legittima il primo a proporre per il relativo adempimento un autonomo giudizio di esecuzione del giudicato, illegittimamente negato dall'Amministrazione con il comportamento omissivo. Ne deriva che solo il difensore distrattario

è legittimato ad intraprendere l'esecuzione del provvedimento giudiziale nella parte in cui esso ha disposto, a suo favore, il pagamento delle spese processuali.

Per le medesime ragioni, in via perfettamente speculare, la parte vittoriosa nel giudizio definito con la sentenza per la cui ottemperanza si agisce non può porre a fondamento dell'azione il titolo rilasciato in forma esecutiva in favore del proprio difensore distrattario, necessitando a tal fine del titolo munito di formula esecutiva nel proprio interesse.

9. Sentenza 26 luglio 2022, n. 514 – Est. Scianna

Finanziamenti pubblici – Ricorso - Omessa notifica ad almeno uno dei controinteressati – Inammissibilità.

È inammissibile il ricorso che non sia stato notificato ad alcun soggetto in qualità di controinteressato, da individuarsi, in caso di elargizione di finanziamenti pubblici limitati nel loro ammontare, tra coloro che precedono il ricorrente in graduatoria e che verrebbero da lui sopravanzati in caso di accoglimento dell'impugnativa.

10. Sentenza 3 ottobre 2022 n. 640 – Est. Criscenti

Giustizia amministrativa – Procedimento giurisdizionale – Ricorso giurisdizionale – Legittimazione ad agire – Degli enti collettivi – Presupposti.

La legittimazione ad agire degli enti collettivi presuppone che questi possiedano specifici requisiti, quali un'effettiva rappresentatività, desumibile in primis dal numero degli associati, stabilità e continuità dell'attività svolta, anche al fine di escludere che l'ente esponenziale sia stato creato al solo fine di proporre ricorso giurisdizionale, in elusione della regola della personalità dell'interesse al ricorso, e anche un apprezzabile collegamento con il territorio.

11. Sentenza 2 dicembre 2022, n. 774 – Est. Criscenti

Prova della ricezione della notifica dell'atto lesivo- Contestazione dell'identità del destinatario-Mera negazione- Insufficienza- Proposizione della querela di falso - Necessità.

La mera negazione fatta in ricorso della riferibilità della firma al destinatario dell'atto è del tutto irrilevante, posto che è onere del destinatario che intenda contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, affermando di non aver mai ricevuto l'atto ed in particolare di non aver mai apposto

la propria firma sull'avviso di ricevimento, impugnarlo a mezzo della querela di falso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 221 c.p.c..

10) PUBBLICO IMPIEGO - CONCORSI PUBBLICI

1. Sentenza 7 marzo 2022, n. 169 – Est. Caudullo

Concorsi pubblici – Sostituzione della Commissione - In seguito all'annullamento degli atti – Valutazione discrezionale.

La scelta circa la necessità di sostituire o meno una commissione di concorso dopo l'annullamento dei suoi atti non si fonda sull'applicazione necessaria di un preciso comando legislativo, ma comporta la valutazione discrezionale delle circostanze che hanno portato all'annullamento degli atti. Occorre valutare, infatti, se le circostanze stesse evidenzino dei problemi tali da diminuire l'autorevolezza dell'organo, e quindi dell'Amministrazione alla quale vengono imputati i suoi atti, sotto i differenti profili dell'imparzialità manifestata e della correttezza delle scelte tecniche adottate.

2. Sentenza 7 marzo 2022, n. 170 – Est. De Col

Procedure di stabilizzazione dei lavoratori temporanei – Contestazione circa la legittimità dell'esclusione – Giurisdizione del giudice ordinario.

Il meccanismo di stabilizzazione dei lavoratori assunti dalla Regione Calabria con contratto di collaborazione a tempo determinato riguarda posizioni di diritto soggettivo funzionali all'assunzione a tempo indeterminato presso la p.a., per la cui sussistenza è svolta dalla medesima p.a. una verifica del possesso di requisiti oggettivi previsti dalla legge, senza che residui lo spazio per l'indizione di pubblici concorsi o per la formulazione di valutazioni discrezionali attinenti al merito. La valutazione di merito è, infatti, demandata ad una procedura selettiva, che è eventuale e strutturalmente distinta e successiva, rispetto alla stesura dell'elenco dei lavoratori dal quale gli esponenti contestano l'esclusione.

3. Sentenza 24 maggio 2022, n. 354 – Est. De Col

Concorsi pubblici – Assunzioni full-time - Mancato scorrimento della graduatoria part-time approvata da altro Comune – Legittimità.

È legittima la decisione dell'Amministrazione resistente di non avvalersi dello scorrimento di graduatoria approvata da altro Comune e in corso di validità, ma relativa ad un precedente

concorso per la copertura di un posto a tempo part-time, laddove il diverso posto da coprire coincide con una posizione a tempo pieno. Difatti la graduatoria da cui attingere deve riguardare posizioni lavorative omogenee a quelle per le quali viene utilizzata, sia con riferimento all'equivalenza di categoria giuridica e profilo professionale dei dipendenti da assumere, sia in relazione all'omogeneità del regime giuridico con il posto da ricoprire, nel quale deve comprendersi anche la modalità oraria di esecuzione della prestazione lavorativa.

4. Sentenza 13 giugno 2022, n. 420 – Est. Scianna

Rimborso delle spese legali – Procedimento penale – Fatti connessi all'espletamento del servizio – Giurisdizione del giudice ordinario.

Rimborso spese legali – Provvedimento di rigetto – Atto di gestione del rapporto di lavoro – Giurisdizione del giudice ordinario.

Qualora pretesa azionata con il ricorso abbia ad oggetto il diritto di un dipendente comunale ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per la sua difesa in sede penale, in relazione ad una imputazione riguardante fatti che sarebbero direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti di ufficio, trattandosi di una questione attinente a un rapporto di lavoro contrattualizzato e sorta durante lo svolgimento dello stesso, la relativa cognizione spetta al giudice ordinario.

Non incide sul riparto di giurisdizione la circostanza che la domanda azionata in questa sede dal ricorrente sia diretta a contestare una determinazione assunta dall'Amministrazione, atteso che questa risulta oggettivamente ed evidentemente correlata alla gestione del rapporto di lavoro, non costituendo quindi l'esercizio di un potere autoritativo, ma rappresentando l'espressione di una attività svolta dall'Amministrazione nell'ambito dei poteri del privato datore di lavoro.

5. Sentenza 8 agosto 2022, n. 570 – Est. De Col

Infermità riconosciuta al vigile del fuoco per causa di servizio – Pensione privilegiata - Divieto di cumulo tra trattamento di quiescenza e trattamento di attività – Inapplicabilità

Il divieto di cumulo fra periodi computati ai fini del trattamento di quiescenza e trattamento economico di attività, previsto dall'art. 132 D.p.r. n. 1092/1973, non opera nei casi di concorso della pensione privilegiata con il trattamento di attività ritenendo che l'attribuzione del beneficio pensionistico in questione trova, invero, fondamento in una menomazione fisica conseguente ad

un'infermità contratta per causa di servizio e non nella durata del precedente servizio, che costituisce l'occasione per l'insorgenza del predetto diritto.

6. Sentenza 8 agosto 2022, n. 575 – Est. Scianna

**Pubblico impiego privatizzato – Reiterazione contratti di lavoro a termine -
Somme riconosciute a titolo di risarcimento del danno – Natura -
Conseguenze**

Le somme erogate alle ricorrenti a titolo di risarcimento del danno derivante dalla reiterazione dei loro contratti a termine non devono essere sottoposte a tassazione. Tali indennizzi infatti hanno natura di risarcimento da perdita di chance, poiché Il lavoratore che subisce l'illegittima apposizione del termine al suo contratto di lavoro ovvero l'abusiva reiterazione di contratti a termine, rimane confinato in una situazione di precarizzazione e perde la chance di conseguire, con percorso alternativo, l'assunzione mediante concorso nel pubblico impiego o la costituzione di un ordinario rapporto di lavoro privatistico a tempo indeterminato. Il risarcimento in queste circostanze pone perciò rimedio ad un danno emergente, con la conseguenza che, non trattandosi di pregiudizio da mancata conversione del rapporto di lavoro ovvero da perdita del posto di lavoro, se ne deve escludere l'assoggettabilità a tassazione ex art. 6 del D.p.r. n. 917/1986.

7. Sentenza 7 novembre 2022, n.721- Est. Scianna

Procedura concorsuale - Ricorso incidentale – Contestazione della legittimazione attiva del ricorrente principale all'impugnazione – Mancata manifestazione da parte del ricorrente principale di un interesse strumentale alla rinnovazione dell'intera procedura concorsuale.

Procedura concorsuale - Domanda di partecipazione alla selezione interna per titoli ed esami – Produzione del curriculum vitae – Mera irregolarità dell'utilizzo di una formula diversa da quella prescritta dal bando.

Procedura concorsuale – Avvalimento dell'attività di lavoro di un dipendente in servizio presso un altro Ente - Inconfigurabilità di un nuovo rapporto di impiego.

Procedura concorsuale – Attivazione da parte delle pubbliche amministrazioni di procedure selettive per la progressione tra le aree

riservate al personale di ruolo - Valorizzazione delle professionalità interne all'Ente.

Procedura concorsuale – Impugnazione degli atti di una procedura concorsuale - Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in relazione alla declaratoria di nullità ovvero all'annullamento del contratto di lavoro stipulato dall'amministrazione con il vincitore del concorso.

La censura del ricorso incidentale va esaminata prioritariamente se preordinata a dimostrare che il ricorrente principale è privo di legittimazione attiva ad impugnare gli atti inerenti alla procedura selettiva per cui è causa, laddove con il ricorso introduttivo il ricorrente principale non abbia mai esplicitato alcun interesse strumentale all'eventuale rinnovazione dell'intera procedura concorsuale, neppure in via subordinata.

Quanto alla produzione del curriculum vitae, l'utilizzo nella domanda di partecipazione alla selezione di una formula diversa da quella prescritta dal bando per attestare la veridicità dei dati ivi riportati e per assumersi la responsabilità di dichiarazioni mendaci non può portare all'esclusione del candidato, risolvendosi in una mera irregolarità. Nella fattispecie sarebbe stato possibile fare legittimamente ricorso al soccorso istruttorio.

Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale è gestito dall'Ente di provenienza che rimane titolare del rapporto stesso. La fattispecie in esame non può mai integrare la costituzione di un nuovo rapporto di impiego per la mancanza di un vincolo contrattuale diretto tra l'Ente che si avvale delle prestazioni "a scavalco" ed il lavoratore, trattandosi di un modulo organizzativo di condivisione del personale fra amministrazioni pubbliche.

Il D.lgs. n. 150/2009, modificando sul punto il D.lgs. n. 165/2001, ha imposto che i passaggi di area avvengano mediante concorsi pubblici, con riserva dei posti destinati agli interni non superiore al 50%. Con l'art. 22, comma 15 del decreto legislativo n. 75/2017 è stato stabilito che "Per il triennio 2020-2022, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo...". La disposizione ha carattere derogatorio e comunque speciale rispetto alla disciplina ordinaria di cui all'art. 52 del D.lgs. n. 165/2001, secondo il quale le progressioni tra le aree avvengono tramite concorso pubblico. Tale deroga è stata ancorata dal legislatore alla esigenza di valorizzazione delle professionalità interne all'Ente che ricorra a tale modalità di provvista di personale.

In caso di impugnazione degli atti di una procedura concorsuale sussiste il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in relazione alla domanda tesa ad ottenere la declaratoria di nullità ovvero l'annullamento del contratto di lavoro stipulato dall'amministrazione con il vincitore del concorso, alla luce dell'art. 63 del D.lgs. n. 165/2001. La domanda diretta ad ottenere la declaratoria di nullità ovvero l'annullamento e, comunque, l'inefficacia del contratto stipulato dal controinteressato, non inerendo alla fase della procedura concorsuale ed investendo, invece, quella successiva dell'assunzione, è devoluta infatti alla giurisdizione del giudice ordinario, nella cui cognizione rientrano tutti gli atti della serie negoziale successivi alla stipulazione del contratto a seguito di concorso pubblico, compresi quelli volti a disporre l'annullamento unilaterale o la caducazione automatica in conseguenza dell'illegittimità, definitivamente accertata in sede giurisdizionale o in sede di autotutela, della procedura di un concorso per l'accesso agli impieghi presso un'Amministrazione Pubblica.

11) SICUREZZA PUBBLICA – ARMI

1. Sentenza 7 marzo 2022, n. 168 – Est. Romeo

Armi e materie esplosive - Licenza di porto d'armi - Rilievo della mancata riabilitazione - Non assimilabilità degli effetti dell'estinzione del reato ex art. 445 c.p.p. - Fattispecie.

In assenza di riabilitazione l'amministrazione è priva di qualsiasi spazio di discrezionalità nella valutazione delle istanze di rilascio di licenze di porto d'armi da parte di soggetti condannati per uno dei reati di cui all'art. 43 TULPS, operando, infatti, in tal caso, in modo automatico e vincolante, l'effetto ostativo al relativo accoglimento. Tale 'automatismo' viene meno nel caso in cui il richiedente abbia ottenuto la riabilitazione, potendo in siffatta evenienza l'amministrazione valutare, nell'esercizio del potere tipicamente discrezionale che le è attribuito nella materia delle autorizzazioni di polizia e delle licenze in materia di armi, la sussistenza di elementi favorevoli all'istante tali da superare i fattori di controindicazione ricollegabili al dato oggettivo della condanna (quali il tempo della commissione del reato, l'assenza di altri reati commessi in epoca posteriore, la mancanza di altri elementi di controindicazione, l'età, etc.). Né, come nella specie, è utile invocare l'assimilabilità degli effetti dell'estinzione del reato ai sensi dell'art. 445 c.p.p. (per decorso del termine quinquennale dal passaggio in giudicato della sentenza di patteggiamento), a quelli della riabilitazione. Al di là del pregiudiziale rilievo della differente natura giuridica dei due istituti — costituendo la 'riabilitazione' una causa di estinzione della pena ed integrando invece la previsione processuale in tema di patteggiamento una causa di estinzione del reato -, sussiste una marcata diversità nei presupposti richiesti per la relativa operatività. Ed infatti,

mentre l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 445 c.p.p. opera di diritto per il solo fatto del decorso del tempo stabilito dalla norma, la concessione della riabilitazione, da disporsi con sentenza, richiede non soltanto un requisito di natura temporale (potendo essere « concessa quando siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia in altro modo estinta ») ma altresì un presupposto implicante una valutazione diagnostica di ravvedimento del richiedente, essendo infatti richiesto che « il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta ». Ne consegue, allora, la cogente diversità dei due fenomeni, essendo estranea alla declaratoria di estinzione del reato ex art. 445, co. 2, c.p.p. qualsivoglia valutazione in ordine alla condotta tenuta dal condannato nel tempo successivo alla sentenza di patteggiamento.

2. Sentenza 7 giugno 2022, n. 382 – Est. Romeo

Licenza di porto d'armi e nulla osta per detenzione – Rapporto tra i due provvedimenti - Conseguenze

La licenza di porto d'armi, che abilita il titolare a portare l'arma e trasportarla al di fuori della propria abitazione in deroga al generale divieto, ha un contenuto autorizzatorio più ampio di quello oggetto del nulla osta per la detenzione, circostanza che comporta che le valutazioni sull'affidabilità dell'istante debbano essere maggiormente ponderate e improntate ad un maggior rigore. Da ciò deriva che seppure sussista un rapporto di presupposizione tra il divieto di detenere armi e la licenza di porto d'armi, sicché a fronte del provvedimento di divieto di detenzione ex art. 39 T.u.l.p.s. assunto dal Prefetto, il diniego o la revoca della licenza di porto d'armi da parte del Questore costituisce una conseguenza naturale e praticamente vincolata, non può ritenersi operante il reciproco, di talché la facoltà di detenere armi per effetto della revoca di un precedente divieto non condiziona il potere discrezionale del Questore in ordine alla concessione della licenza di porto d'armi, di contenuto più ampio.



Tribunale amministrativo Regionale della Calabria
Sezione staccata di Reggio Calabria

Il Presidente

Allegato 2 - Appendice statistica

RICORSI DEPOSITATI PER SINGOLO T.A.R.



TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI	2018	2018 %	2019	2019%	2020	2020%	2021	2021%	2022	2022%
Lazio	16.263	34,82%	17.087	33,59%	12.344	28,88%	14.775	30,71%	17.508	33,95%
Piemonte	1.129	2,42%	1.123	2,21%	1.010	2,36%	1.308	2,72%	1.222	2,37%
Valle d'Aosta	50	0,11%	51	0,10%	80	0,19%	56	0,12%	64	0,12%
Lombardia	4.088	8,75%	3.758	7,39%	3.129	7,32%	3.417	7,10%	4.661	9,04%
Trento	288	0,62%	182	0,36%	196	0,46%	175	0,36%	195	0,38%
Bolzano	289	0,62%	251	0,49%	249	0,58%	255	0,53%	285	0,55%
Veneto	1.486	3,18%	1.479	2,91%	1.379	3,23%	1.704	3,54%	1.541	2,99%
Friuli V. G.	396	0,85%	399	0,78%	364	0,85%	470	0,98%	495	0,96%
Liguria	875	1,87%	939	1,85%	775	1,81%	882	1,83%	799	1,55%
Emilia Romagna	1.320	2,83%	1.335	2,62%	1.161	2,72%	1.415	2,94%	1.390	2,70%
Toscana	1.769	3,79%	1.671	3,28%	1.376	3,22%	1.666	3,46%	1.663	3,22%
Umbria	650	1,39%	999	1,96%	662	1,55%	775	1,61%	748	1,45%
Marche	615	1,32%	574	1,13%	634	1,48%	667	1,39%	697	1,35%
Abruzzo	732	1,57%	948	1,86%	961	2,25%	898	1,87%	784	1,52%
Molise	482	1,03%	392	0,77%	373	0,87%	411	0,85%	361	0,70%
Campania	7.251	15,52%	7.159	14,07%	7.041	16,48%	7.537	15,67%	8.363	16,21%
Puglia	1.509	3,23%	3.323	6,53%	3.150	7,37%	3.110	6,46%	2.884	5,59%
Basilicata	582	1,25%	579	1,14%	549	1,28%	595	1,24%	635	1,23%
Calabria	1.738	3,72%	2.765	5,43%	2.304	5,39%	2.594	5,39%	2.341	4,54%
Sicilia	4.802	10,28%	4.931	9,69%	4.161	9,74%	4.430	9,21%	4.104	7,96%
Sardegna	394	0,84%	929	1,83%	839	1,96%	972	2,02%	836	1,62%
TOTALI	46.708	100%	50.874	100%	42.737	100%	48.112	100%	51.576	100%

T.A.R. RC - Attività 2013 - 2022 per classificazione (secondo i codici ISTAT)										
Classificazione	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Accesso ai documenti	31	27	67	72	34	28	28	24	33	27
Agricoltura e foreste	10	1	0	0	3	0	1	2	1	0
Ambiente	1	4	1	0	2	4	2	4	3	4
Antichità e belle arti	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Appalti pubblici di lavori servizi e forniture	38	40	44	32	24	24	25	20	29	14
Autorità indipendenti	1	0	0	2	6	1	0	1	0	0
Autorizzazioni e concessioni	41	38	51	49	49	43	56	54	50	30
Caccia e pesca	12	1	2	1	2	1	0	0	0	1
Carabinieri	5	3	5	1	0	0	2	1	1	8
Cinematografia, teatro, spettacoli, sport, turismo	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
Cittadinanza	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Commercio, artigianato	10	8	2	4	0	0	4	3	2	1
Comune e provincia	53	42	42	35	18	13	13	7	14	51
Demanio statale e regionale	7	6	1	1	5	0	3	2	3	6
Edilizia ed urbanistica	129	94	176	111	89	130	110	105	104	81
Elezioni	2	3	3	1	2	2	1	5	4	1
Enti pubblici in generale	5	2	10	0	3	1	0	0	0	0
Esecuzione del giudicato	154	328	419	335	320	214	233	184	158	184
Espropriazione per pubblica utilità	12	9	9	6	4	4	2	7	3	10
Farmacia	2	0	0	2	0	4	5	1	1	1
Forze armate	3	3	1	0	2	1	6	3	4	5
Industria	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Inquinamento	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Istruzione	13	6	6	7	10	2	10	4	4	12
Leva militare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Magistrati	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0
Non classificabili	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
Notai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordinanze contingibili ed urgenti	2	0	1	4	2	4	3	5	6	1
Polizia di stato	11	9	3	0	1	4	10	12	12	5
Professioni e mestieri	13	16	17	8	9	10	9	4	3	6
Pubblico impiego	92	61	33	60	41	39	54	46	34	43
Regione	7	9	8	4	1	3	2	0	4	2
Regolamento di competenza	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Revocazione (giudizio)	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0
Servizi pubblici	4	6	8	5	2	4	0	3	2	8
Servizio sanitario	11	5	8	2	3	3	3	5	8	0
Sicurezza pubblica	67	86	92	93	118	88	148	144	143	77
Stranieri	19	41	37	25	25	21	12	14	33	60
Università degli studi	1	2	0	0	1	0	4	3	2	8
Vittime del dovere	5	5	0	1	1	0	0	0	0	2
Classificazione non indicata	0	0	1	77	14	4	10	11	8	1
TOTALE	767	858	1.049	940	792	653	759	679	671	651

Riepilogo annuale sopravvenienze e provvedimenti pubblicati

ANNI	RICORSI DEPOSITATI	PROVVEDIMENTI ISTRUTTORI		PROVVEDIMENTI CAUTELARI	SENTENZE (A)	SENTENZE BREVI (B)	DECRETI DECISORI (C)	DECRETI INGIUNTIVI (D)	TOTALE A + B + C + D
		PRESIDENZIALI	COLLEGIALI						
2016	940	1	57	187	1.063	179	812	8	2.062
2017	792	4	197	217	695	93	479	1	1.268
2018	653	5	135	218	549	68	325	3	945
2019	759	5	135	218	580	52	325	3	945
2020	679	7	149	268	526	69	58	0	653
2021	671	0	115	333	638	57	153	0	848
2022	651	10	124	266	672	43	95	0	810

Confronto attività giurisdizionale 2021 – 2022




Dettaglio attività giurisdizionale 2022

Riepilogo dei ricorsi pendenti al 31/12/2022

Anno deposito	Ricorsi depositati	Ricorsi pendenti
<2007	36.695	1
2007	1.315	1
2008	1.446	0
2009	786	1
2010	799	0
2011	758	0
2012	767	0
2013	767	0
2014	858	1
2015	1.049	3
2016	940	4
2017	792	41
2018	653	94
2019	759	50
2020	679	132
2021	671	232
2022	651	507
TOTALI	50.385	1.066


Distribuzione pendenze



Statistiche sull'abbattimento del contenzioso pendente

Numero ricorsi pendenti		Decremento annuo arretrato	Decremento annuo arretrato (percentuale)
Data	Numero		
Pendenti al 31/12/2016	3.799	---	---
Pendenti al 31/12/2017	2.665	1.134	– 29,85%
Pendenti al 31/12/2018	2.152	515	– 19,32%
Pendenti al 31/12/2019	1.775	377	– 17,52%
Pendenti al 31/12/2020	1.430	515	– 29,01%
Pendenti al 31/12/2021	1.182	248	– 17,34%
Pendenti al 31/12/2022	1.066	116	– 9,81%

Abbattimento annuo



Riepilogo dettagliato dei provvedimenti pubblicati nell'anno 2022

Riepilogo dettagliato provvedimenti monocratici

Tipo provvedimento	Numero
H) Decreti decisori (perenzione)	52
I) Altri decreti decisori	43
L) Totale decreti decisori (H + I)	95
M) Decreti ingiuntivi	0
N) Decreti cautelari	46
O) Decreti presidenziali	101
P) Ordinanze presidenziali	13

Giudizi con rito camerale (A - Ottemperanza, B - Silenzio, C - Accesso)	Numero
Ricorsi pendenti al 31/12/2021	273
Ricorsi 2022 depositati (A: 184 – B: 38 – C: 27)	249
Ricorsi definiti	303
Ricorsi pendenti al 31/12/2022	219

Attività di udienza e camerale	Numero
Udienze pubbliche	20
Udienze speciali elettorali (ex art. 129 c.p.a.)	0
Camere di consiglio	21
Udienze straordinarie di smaltimento	2

Cause discusse da remoto	Numero
D.L. n. 28/2020 e D.L. n. 137/2020	0
Art. 13 <i>quater</i> disp. att. c.p.a.	98
Art. 7 <i>bis</i> D.L. n. 105/2021	1
Totale cause discusse da remoto	99

Notizie sulle pronunce emesse

ANNO 2022

NOTIZIE SULLE ORDINANZE EMESSE E SULLE DECISIONI PUBBLICATE			
1. ordinanze emesse			
1.1	Sospensioni dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati	Sospensiva accolta	56
		Sospensiva respinta	138
1.2	Istruttorie collegiali (Ordinanze collegiali, sentenze interlocutorie, provvedimenti di proroga termini, e chiarimenti agli ausiliari)		133
1.3	Istruttorie presidenziali		4
1.4	Rinvii (ad altro organo di giustizia Amministrativa, alla Corte Costituzione)		1
1.5	Altre (Decreti Cautelari)		46
TOTALE			378

NOTIZIE SULLE DECISIONI PUBBLICATE			
2. Decisioni Pubblicate			
2.1	Interlocutorie		
	2.1.1	Istruttorie	10
	2.1.2	Liquidazione compenso	61
2.2	Dichiarative		
	2.2.1	Difetto di giurisdizione	19
	2.2.2	Incompetenza	2
	2.2.3	Irricevibilità	20
	2.2.4	Inammissibilità	94
	2.2.5	Cessazione della materia del contendere	61
	2.2.6	Improcedibilità	59
	2.2.7	Rinunzia al giudizio	18
	2.2.8	Perenzione	1
	2.2.9	Decadenza	0
	2.2.10	Nullità	0
	2.2.11	Interruzione	2
	2.2.12	Estinzione	5
	2.2.14	Decreti decisori	95
TOTALE			447
3.	Sul merito		
	3.1	Accoglimento	345
	3.2	Rigetto	189
TOTALE			534
TOTALE (2+3)			981

Personale di magistratura in servizio all'1/01/2022

NOME E COGNOME	Qualifica
Caterina Criscenti	<i>Presidente</i>
Agata Gabriella Caudullo	<i>Referendario</i>
Andrea De Col	<i>Referendario</i>
Antonino Scianna	<i>Referendario</i>
Alberto Romeo	<i>Referendario</i>

Personale di magistratura in servizio all'1/01/2023

NOME E COGNOME	Qualifica
Caterina Criscenti	<i>Presidente</i>
Agata Gabriella Caudullo	<i>Primo Referendario</i>
Andrea De Col	<i>Primo Referendario</i>
Antonino Scianna	<i>Primo Referendario</i>
Alberto Romeo	<i>Referendario</i>

PERSONALE DI SEGRETERIA IN SERVIZIO ALL'1/1/2022

COGNOME E NOME	QUALIFICA	POSIZIONE
Alvaro Pasquale	Dirigente	ruolo
Verduci Margherita	Area III	ruolo
Azzarà Katia Giovanna	Area III	ruolo
Trignano Sabrina	Area III	ruolo
Mazzuca Arturo Edoardo	Area III	ruolo
Putortì Elisabetta	Area II	ruolo
Ficara Elena Ida	Area II	ruolo
Musarra Riccardo	Area II	ruolo
Iriti Antonino Eugenio	Area II	ruolo
Fragale Giuseppe	Area II INFORMATICO	ruolo
Campolo Angela	Area II	ruolo
Pileio Antonino	Area II	ruolo
Polimeni Consolato	Area II	ruolo
Periti Valerio	Area II	ruolo
Manti Giuseppe Rosario	Area I	ruolo
Macheda Giuseppe	Area I	ruolo

PERSONALE DI SEGRETERIA IN SERVIZIO ALL'1/1/2023

COGNOME E NOME	QUALIFICA	POSIZIONE
Alvaro Pasquale	Dirigente	ruolo
Verduci Margherita	Area III	ruolo
Azzarà Katia Giovanna	Area III	ruolo
Trignano Sabrina	Area III	ruolo
Mazzuca Arturo Edoardo	Area III	ruolo
Putortì Elisabetta	Area II	ruolo
Ficara Elena Ida	Area II	ruolo
Musarra Riccardo	Area II	ruolo
Iriti Antonino Eugenio	Area II	ruolo
Fragale Giuseppe	Area II INFORMATICO	ruolo
Campolo Angela	Area II	ruolo
Pileio Antonino	Area II	ruolo
Polimeni Consolato	Area II	ruolo
Periti Valerio	Area II	ruolo
Manti Giuseppe Rosario	Area I	ruolo
Macheda Giuseppe	Area I	ruolo

Calendario per l'anno 2023 delle udienze pubbliche e camerali ordinarie

<u>Gennaio</u>		
mercoledì	11	ore 9.00 C.C. - ore 11.00 U.P.
mercoledì	25	ore 9.00 C.C. - ore 11.00 U.P.
<u>Febbraio</u>		
mercoledì	08	ore 9.00 C.C. - ore 11.00 U.P.
mercoledì	22	ore 9.00 C.C. - ore 11.00 U.P.
<u>Marzo</u>		
mercoledì	08	ore 9.00 C.C. - ore 11.00 U.P.
mercoledì	22	ore 9.00 C.C. - ore 11.00 U.P.
<u>Aprile</u>		
mercoledì	05	ore 9.00 C.C. - ore 11.00 U.P.
mercoledì	19	ore 9.00 C.C. - ore 11.00 U.P.
<u>Maggio</u>		
mercoledì	10	ore 9.00 C.C. - ore 11.00 U.P.
mercoledì	24	ore 9.00 C.C. - ore 11.00 U.P.
<u>Giugno</u>		
mercoledì	14	ore 9.00 C.C. - ore 11.00 U.P.
mercoledì	28	ore 9.00 C.C. - ore 11.00 U.P.
<u>Luglio</u>		
mercoledì	19	ore 9.00 C.C. - ore 11.00 U.P.
<u>Settembre</u>		
mercoledì	06	ore 9.00 C.C.
mercoledì	20	ore 9.00 C.C. - ore 11.00 U.P.
<u>Ottobre</u>		
mercoledì	04	ore 9.00 C.C. - ore 11.00 U.P.
mercoledì	18	ore 9.00 C.C. - ore 11.00 U.P.
<u>Novembre</u>		
mercoledì	08	ore 9.00 C.C. - ore 11.00 U.P.
mercoledì	22	ore 9.00 C.C. - ore 11.00 U.P.
<u>Dicembre</u>		
mercoledì	06	ore 9.00 C.C. - ore 11.00 U.P.
mercoledì	20	ore 9.00 C.C. - ore 11.00 U.P.

Calendario per l'anno 2023 delle udienze straordinarie di smaltimento

<u>Maggio</u>		
giovedì	25	ore 9.30 U.S.

